



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **111.** SITZUNG

26.5.1988

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Disegno di legge n. 65:

"Riunificazione della frazione di Campregheri sotto il Comune di Centa S. Nicolò", presentato dalla Giunta regionale

pag. 2

Disegno di legge n. 74:

"Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali", presentato dalla Giunta regionale

pag. 3

Disegno di legge n. 60:

"Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, e successive modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", presentato dalla Giunta regionale

pag. 32

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 65:

"Zusammenlegung der Fraktion Campregheri mit der Gemeinde Centa San Nicolò", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 74:

"Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der lokalen Sanitätseinheiten", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 60:

"Änderung des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 und nachträglicher Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane", eingebracht vom Regionalausschuß

Seite 32

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

LORENZINI (Democrazia Cristiana)	pag. 3-4-13
FRANZELIN WERTH (Südtiroler Volkspartei)	" 7
SEMBENOTTI (Unione Autonomista Trentino Tirolese- Stella Alpina)	" 12
KLOTZ (Südtirol)	" 21
RELLA (Partito Comunista Italiano)	" 22-29
LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 24-36-55
PETERLINI (Südtiroler Volkspartei)	" 27
a BECCARA (Democrazia Cristiana)	" 30-32-53
D'AMBROSIO (Partito Comunista Italiano)	" 31-48
TONELLI (Gruppo Misto)	" 32
DEGAUDENZ (Democrazia Cristiana)	" 35

Vorsitzender Präsident Zingerle

Presidenza del Presidente Zingerle

Ore 10.03

PRÄSIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vizepräsident):(fa l'appello nominale)
(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Die Sitzung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol ist eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è aperta.

PRÄSIDENT: Ich ersuche um die Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

VALENTIN: (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(Segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Sind Bemerkungen zum Protokoll zu machen? Das scheint nicht der Fall zu sein, somit erkläre ich das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono obiezioni in merito al processo verbale? Non ve ne sono. Il processo verbale è approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich folgende Damen und Herren Abgeordneten entschuldigt: Tomazzoni, Crespi, Tribus, Ricci, Spögler, Angeli, Andreolli, Piccoli, Mengoni, Franceschini, Carli, Micheli, Fedel. Abg. Meraner entschuldigt sich, daß er aus Gesundheitsgründen zeitweise von den Regionalratssitzungen fernbleiben muß.

PRESIDENTE: Per l'odierna seduta hanno giustificato la loro assenza i

seguenti consiglieri: Tomazzoni, Crespi, Tribus, Ricci, Spögler, Angeli, Andreolli, Piccoli, Mengoni, Franceschini, Carli, Micheli, Fedel. Il Cons. Meraner comunica che per motivi di salute temporaneamente non potrà partecipare alle sedute del Consiglio.

PRASIDENT: Unter Mitteilungen sei bekanntgegeben:

PRESIDENTE: Comunicazioni del Presidente:

Die Abgeordneten Peterlini, Ferretti, D'Ambrosio, Tribus, Boesso, Tretter, Klotz, Tomazzoni und Tonelli haben am 19. Mai 1988 den Begehrensgesetzentwurf Nr. 8 zur Einberufung einer Volksbefragung über die Erteilung eines verfassungsgebenden Mandates an das 1989 zu wählende europäische Parlament eingebracht.

I Consiglieri regionali Peterlini, Ferretti, D'Ambrosio, Tribus, Boesso, Tretter, Klotz, Tomazzoni e Tonelli in data 19 maggio hanno presentato il disegno di legge-voto n. 8 per l'indizione di un referendum sul conferimento di un mandato costituzionale al Parlamento europeo che verrà eletto nel 1989.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Behandlung der Tagesordnung. Wir sind das letzte Mal beim Gesetzentwurf Nr. 65: "Zusammenlegung der Fraktion Campregheri mit der Gemeinde Centa San Nicolò", eingebracht vom Regionalausschuß, stehengeblieben und zwar bei der Endabstimmung.

Ich ersuche um die Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione dell'ordine del giorno. Eravamo rimasti al disegno di legge n. 65: "Riunificazione della frazione Campregheri sotto il Comune di Centa San Nicolò" presentato dalla Giunta regionale. Ripetiamo ora la votazione finale.

Prego distribuire le schede.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vizepresidente):(fa l'appello nominale)
(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRASIDENT: Ich ersuche um die Auszählung der Stimmen,

PRESIDENTE: Prego procedere allo spoglio dei voti.

PRASIDENT: Die Abstimmung hat folgendes Ergebnis gebracht:

Abstimmende: 42
mit Ja haben gestimmt: 42

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: La votazione ha dato il seguente esito:

Votanti: 42
hanno votato Sì 42

Il Consiglio approva.

PRASIDENT: Wir fahren mit der Abwicklung der Tagesordnung weiter.
Das Wort hat Assessor Lorenzini.

PRESIDENTE: Proseguiamo con la trattazione dell'ordine del giorno.
La parola all'assessore Lorenzini.

LORENZINI: Grazie signor Presidente. Già qualche mese fa avevo rivolto alla Presidenza la richiesta di poter anticipare il punto relativo al disegno di legge n. 75: "Norme concernenti i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie locali", per una serie di ragioni, che non ripeto, in quel momento il Consiglio riteneva invece di rispettare la successione dell'ordine del giorno. Poichè sono passati alcuni mesi e questo disegno di legge ha in sè elementi notevoli di urgenza, rivolgo un cortese invito al Consiglio di trattare immediatamente questo disegno di legge, importante per i contenuti e per gli elementi di urgenza che contiene. Grazie.

PRASIDENT: Der Antrag und das Ersuchen des Assessors Lorenzini betrifft also die Vorziehung des Tagesordnungspunktes Nr. 5, Gesetzentwurf Nr. 74. Ich stelle keine Wortmeldung und auch keinen Widerspruch fest. Somit behandeln wir den Tagesordnungspunkt Nr. 5: Gesetzentwurf Nr. 74: Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der lokalen

Sanitätseinheiten", eingebracht vom Regionalausschuß.

Ich ersuche den zuständigen Assessor um seinen Bericht.

PRESIDENTE: L'assessore Lorenzini ha proposto l'anticipazione del punto n. 5 all'ordine del giorno, ovvero del disegno di legge n. 74. Nessuno intervenendo e non essendovi obiezioni, passiamo dunque al punto n. 5 dell'ordine del giorno: **disegno di legge n. 74: "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali"** presentato dalla Giunta regionale.

Prego l'assessore competente di dare lettura della relazione accompagnatoria.

LORENZINI: Con il presente disegno di legge si ripropone all'approvazione del Consiglio la disciplina del funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità Sanitarie Locali.

Tale materia costituì già a suo tempo oggetto d'esame da parte dell'organo legislativo, ma il relativo provvedimento, riapprovato da ultimo il 31 ottobre 1985, venne impugnato dal Governo avanti la Corte Costituzionale per il motivo che nella composizione del Collegio non era stata prevista la presenza di un membro designato dal Ministro per il tesoro, così come richiesto dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, normativa alla quale anche la Regione era tenuta ad uniformarsi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 107 del 27 marzo 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 2 del suddetto provvedimento normativo, "nella parte in cui non prevede l'inclusione nel Collegio dei revisori delle Unità Sanitarie Locali operanti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige di un componente designato dal Ministro per il tesoro".

La Corte, con una motivazione complessa ed articolata, ha affermato che la predetta esclusione si presenta lesiva, ad un tempo, di una norma fondamentale della riforma sanitaria nazionale e si pone altresì in contrasto con il principio dell'ordinamento giuridico dello Stato costituito dall'obbligo di coordinamento della finanza pubblica.

Secondo la Corte, l'art. 13 della legge n. 181 del 1982, il quale modifica alcune norme della riforma sanitaria approvata con legge n. 833 del 1978, contiene disposizioni fondamentali della riforma medesima, idonee quindi a costituire limite della competenza legislativa anche primaria delle Regioni; e tali disposizioni sono da considerare importanti, fondamentali, nel loro complesso e non solo in alcune parti: conseguentemente appare impossibile scindere sotto questo profilo

l'istituzione del nuovo organo delle Unità Sanitarie Locali dalla sua composizione.

D'altro canto, rileva la Corte Costituzionale, l'art. 13 della legge n. 181 del 1982, si presenta quale attuazione di un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato, quello del coordinamento della finanza pubblica in sede di programmazione nazionale. Per consentire tale coordinamento è necessario tra l'altro che allo Stato giunga diretta e tempestiva informazione sul flusso della spesa delle Unità Sanitarie Locali ed a tal fine è prevista appunto la presenza di un componente designato dal Ministro del tesoro nel Collegio dei revisori.

A seguito della suddetta decisione della Corte Costituzionale si presenta ora la necessità di eliminare la situazione di precarietà e di transitorietà esistente al riguardo, sostituendo i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali nominati in via straordinaria ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con gli organi disciplinati in base a legge regionale.

La normativa proposta con il presente disegno ricalca sostanzialmente quella già approvata a suo tempo dal Consiglio, salvo le modificazioni necessarie per l'adeguamento dovuto alla decisione della Corte Costituzionale.

In tal senso si prevede che il Collegio dei revisori sia costituito con deliberazione della Giunta provinciale competente e sia composto di tre membri, di cui uno designato dalla Provincia, un dal Ministro del tesoro ed uno dall'Unità Sanitaria Locale interessata.

In connessione con la decisione, quali ulteriori varianti, si propone che la nomina del Presidente dell'organo sia lasciata alla libera determinazione dei suoi componenti, trattandosi tra l'altro di un Collegio perfetto; che il membro del Collegio iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri sia quello designato dall'Unità Sanitaria Locale anzichè dalla Provincia autonoma. Si propone inoltre che le misure dell'indennità spettante ai componenti del Collegio siano aumentate di un venti per cento rispetto a quelle fissate con la legge regionale 14 agosto 1986, n. 5.

Nella formulazione del presente disegno di legge non poteva peraltro essere trascurato, che, a seguito della cosiddetta miniriforma delle Unità Sanitarie Locali, operata a livello nazionale dalla legge n. 4 del 1986, la Regione ha provveduto, con gli artt. 1 e 2 della L.R. 14

agosto 1986, n. 5 a dar vita ad un regime straordinario di gestione delle medesime Unità Sanitarie Locali, prorogato con L.R. 11 giugno 1987, n. 7.

A tale regime straordinario si è fatto ricorso in via transitoria, nell'intento di ricercare a livello locale soluzioni istituzionali coerenti con la nostra situazione particolare, che consentissero una ridefinizione dell'assetto delle Unità Sanitarie Locali.

Nel momento in cui sta per venire a scadenza anche il periodo di proroga stabilito dalla L.R. n. 7 del 1987, occorre rilevare che non appare ancora possibile operare scelte istituzionali rispondenti in via definitiva alle esigenze peculiari del nostro ordinamento.

Ciò in quanto, da un lato, a livello locale, nelle due Province autonome non si è riusciti ad elaborare scelte ed indirizzi che consentano di essere riportati concretamente ad unità sotto il profilo ordinamentale. Dall'altro lato, a livello nazionale, il Governo ha approvato un progetto di profonda riforma del sistema sanitario, del quale appare opportuno attendere l'esito, anche per non rischiare la impraticabilità di soluzioni eventualmente difformi elaborate dalla Regione.

In questa situazione, si presenta necessaria la proroga del regime transitorio di gestione delle Unità Sanitarie Locali attualmente in vigore, anche al fine di garantire stabilità e ordinata buona amministrazione.

Passando all'esame delle singole norme del disegno di legge, l'art. 1 dispone che tra gli organi delle Unità Sanitarie Locali sia previsto anche il Collegio dei revisori.

Secondo l'art. 2, il Collegio, nella composizione già sopra riportata, dura in carica cinque anni ed i membri possono essere riconfermati.

Vengono poi elencate, nell'art. 3, le figure di incompatibilità e le cause di decadenza dalla carica, in maniera analoga a quanto previsto dalla legislazione regionale relativamente agli altri organi delle Unità Sanitarie Locali.

L'art. 4 e l'art. 5 riguardano rispettivamente le modalità di funzionamento ed i compiti del Collegio dei revisori.

L'art. 6 prevede che nella composizione dell'organo in provincia di Bolzano devono essere rispettate le rappresentanze proporzionali dei gruppi linguistici.

Le indennità spettanti ai componenti del Collegio, in misure

differenziate a seconda della popolazione delle Unità Sanitarie Locali, sono riportate nell'art. 7.

Infine l'art. 8 contiene la norma transitoria in forza della quale, fino all'approvazione della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie locali, continua a trovare applicazione in Regione la disciplina eccezionale stabilita dagli articoli 1 e 2 della L.R. 14 agosto 1986, n. 5.

PRASIDENT: Ich ersuche die Vorsitzende der 2. Gesetzgebungskommission, Frau Abg. Franzelin, um den Bericht der betreffenden Kommission.

PRESIDENTE: Invito la Presidente della II. Commissione legislativa, Cons. Franzelin, a dare lettura della relazione della Commissione.

FRANZELIN WERTH: Die 2. Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 74 in der Sitzung vom 11. Februar 1988 beraten.

Assessor Lorenzini wies in seinen Erläuterungen darauf hin, daß es sich im vorliegenden Fall um eine Angelegenheit handle, die seinerzeit bereits Gegenstand einer Gesetzesvorlage war. Dies wurde jedoch von der Regierung vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten, da nicht vorgesehen worden war, ein Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums der Sanitätseinheiten vom Schatzminister namhaft machen zu lassen.

Der Assessor wies somit darauf hin, daß der Regionalausschuß bei Ausarbeitung der vorliegenden Bestimmungen die vom genannten Verfassungsgerichtshof mit Urteilsspruch Nr. 107 vom 27. März 1987 erklärte Gesetzeswidrigkeit in Betracht gezogen und in die Zusammensetzung des Rechnungsprüferkollegiums auch das vom Schatzminister zu ernennende Mitglied einbezogen hat.

Schließlich erklärte er, daß Art. 8 eine weitere Verlängerung der Übergangsverwaltung der Sanitätseinheiten gemäß den Regionalgesetzen vom 14. August 1986, Nr. 5 und vom 12. Juni 1987, Nr. 7 vorsieht, bis die auf Staatsebene wiederholt angekündigte Reform dieser Einrichtungen durchgeführt werde.

Abg. Rella, der in der Generaldebatte und auch bei Behandlung des Art. 2 das Wort ergriff, gab ein negatives politisches Urteil über die Einbeziehung eines Mitgliedes ab, das vom Schatzminister namhaft gemacht wird. Dadurch würde sich die gleiche Zusammensetzung ergeben, wie es bei den Verwaltungsorganen der Sanitätseinheiten der Fall ist. Im besonderen forderte das Kommissionsmitglied Rella, daß im Rechnungsprüferkollegium auch die politischen Minderheiten vertreten seien. Dafür sollte die

Anzahl der Mitglieder eventuell von drei auf fünf erhöht werden. Er schlug somit dem zuständigen Assessor vor, die Behandlung des Gesetzentwurfes auszusetzen und diese Frage auch mit Besprechungen in Rom zu untersuchen.

Auch Abg. Meraner war der Ansicht, daß dies notwendig sei.

Assessor Lorenzini versprach, diese Problematik vor Behandlung des Gesetzentwurfes im Regionalrat zu überprüfen. Abg. Rella erkannte die Dringlichkeit der Vorschriften, insbesondere des Art. 8 an und erklärte sich deshalb zu einer sofortigen Behandlung des Gesetzentwurfes bereit. Bei der Debatte im Regionalrat werde er jedoch eventuell gegen den Gesetzentwurf Stellung nehmen.

Die Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und 7 wurden schließlich mehrheitlich und die Artikel 6 und 8 einmütig gutgeheißen.

Bei der Schlußabstimmung haben die Abg. Cadonna und Marzari ihre Nein-Stimme zum Gesetzentwurf abgegeben. Abg. Meraner enthielt sich der Stimme. Die Kommission hat somit die Gesetzesmaßnahme gutgeheißen, die nun an den Regionalrat zur Beratung weitergeleitet wird.

La II^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 74 nella seduta dell'11 febbraio 1988.

In sede di illustrazione, l'assessore Lorenzini ha ricordato che nella fattispecie trattasi di una tematica già affrontata a suo tempo da un provvedimento legislativo, impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale per la mancata previsione della presenza nel Collegio dei revisori delle U.S.L. di un componente designato dal Ministro del Tesoro.

Ha quindi precisato che la Giunta regionale nel predisporre la normativa in discussione ha preso atto dell'illegittimità dichiarata dalla summenzionata Corte, con sentenza n. 107 del 27 marzo 1987, inserendo nella composizione del Collegio dei revisori pure il membro nominato dal Ministro del Tesoro.

Ha infine chiarito che l'art. 8 prevede un'ulteriore proroga del regime transitorio di gestione delle U.S.L., di cui alle leggi regionali 14 agosto 1986, n. 5 e 12 giugno 1987, n. 7, in attesa della riforma istituzionale, ripetutamente preannunciata in campo nazionale.

Il cons. Rella, intervenendo in discussione generale ed in merito all'art. 2, ha esposto il proprio giudizio politico negativo relativo all'inserimento del membro designato dal Ministro del Tesoro, che tende a rendere omogenea la composizione del Collegio dei revisori a quella degli organi di governo.

In particolare il commissario Rella ha chiesto che nel Collegio dei revisori vengano rappresentate le minoranze politiche, elevando eventualmente da tre a cinque il numero dei componenti. Ha invitato quindi l'assessore competente a sospendere la trattazione del disegno di legge e ad approfondire la questione, con relativo confronto in sede romana.

Tale esigenza è stata condivisa pure dal cons. Meraner.

Dopo il preciso impegno assunto dall'assessore Lorenzini di approfondire ulteriormente la problematica prima della trattazione del provvedimento in sede di Consiglio, il cons. Rella, riconosciuta l'urgenza della normativa, in particolare per quanto concerne l'art. 8, si è dichiarato disponibile a permettere una sollecita trattazione del disegno di legge, rinviando un eventuale intervento di opposizione al momento della discussione in aula.

Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 infine sono stati approvati a maggioranza e gli artt. 6 e 8 ad unanimità.

Alla votazione finale hanno espresso voto contrario i cons. Cadonna e Marzari e di astensione il cons. Meraner. La Commissione ha quindi approvato il provvedimento, che si rimette pertanto all'esame del Consiglio regionale.

PEASIDENT: Die Generaldebatte zum Gesetzentwurf Nr. 74 ist somit eröffnet. Wer möchte sich zu Wort melden? Niemand. Somit kommen wir zur Abstimmung über den Übergang zur Sachdebatte. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Enthaltung ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 74. Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

Errichtung

1. Den Organen der lokalen Sanitätseinheiten nach Art. 3 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6 wird das

Rechnungsprüferkollegium hinzugefügt.

Art. 1
Istituzione

1. Agli organi dell'Unità Sanitaria Locale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il Collegio dei revisori.

PRASIDENT: Wer möchte zu diesem Artikel das Wort ergreifen? Niemand. Somit lasse ich darüber abstimmen. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Art. 1 ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito a questo articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

Zusammensetzung und Ernennung

1. Das Rechnungsprüferkollegium wird durch Beschluß des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses errichtet und setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die unter Personen ausgewählt werden, die auf dem Verwaltungs- und Buchhaltungsgebiet fachkundig sind und wie folgt namhaft gemacht werden:

- a) ein Mitglied vom Landesausschuß;
- b) ein Mitglied vom Schatzminister;
- c) ein Mitglied mit Bezug auf den im Sinne von Art. 1 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6 festgesetzten Gebietsbereich der lokalen Sanitätseinheiten vom Gemeinderat, von der Vollversammlung der Gemeindevereinigung, von der Versammlung der Körperschaft nach Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 oder von derselben ergänzten Versammlung. Dieses Mitglied muß im Verzeichnis der amtlichen Rechnungsprüfer oder im Berufsverzeichnis der Handelsdoktoren und Wirtschaftsberater oder in der Berufsvereinigung der Ragionieri eingetragen sein.

2. In der ersten Sitzung wählt das Kollegium den Präsidenten aus seiner

Mitte.

3. Das Rechnungsprüferkollegium bleibt fünf Jahre ab seiner Errichtung im Amt.
4. Außer bei Amtsverlust bleiben die Mitglieder des Rechnungskollegiums bis zu ihrer Ersetzung im Amt.
5. Die wegen Ablaufs des Mandates ausgeschiedenen Mitglieder können wiederbestätigt werden.

Art. 2

Composizione e nomina

1. Il Collegio dei revisori è costituito con deliberazione della Giunta provinciale territorialmente competente ed è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo-contabile, così designate:

- a) un membro da parte della Giunta provinciale;
- b) un membro da parte del Ministro del Tesoro;
- c) un membro, in relazione all'ambito territoriale delle Unità Sanitarie Locali determinato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, da parte del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, dell'Assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 o dell'Assemblea medesima integrata.

Tale membro deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Nella prima seduta il Collegio elegge nel proprio seno il presidente.

3. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della costituzione.

4. I membri del Collegio rimangono in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di decadenza.

5. I membri cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati.

PRASIDENT: Zu diesem Art. 2 ist folgender Änderungsantrag eingegangen, Unterzeichner Lorenzini, a Beccara und Balzarini:

PRESIDENTE: All'art. 2 è stato presentato il seguente emendamento, a firma Lorenzini, a Beccara e Balzarini:

Der erste Absatz des Ar. 2 des Regionalgesetzentwurfes Nr. 74/1988 betreffend "Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der lokalen Sanitätseinheiten" wird durch den nachstehenden ersetzt:

"1. Das Rechnungsprüferkollegium wird durch Beschluß des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses errichtet und setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, die unter Personen ausgewählt werden, die auf dem Verwaltungs- und Buchhaltungsgebiet fachkundig sind und wie folgt namhaft gemacht werden:

- a) ein Mitglied vom Landesausschuß;
- b) ein Mitglied vom Schatzminister;
- c) ein Mitglied vom Landtag, das von den Minderheiten vorgeschlagen wird und unter Personen ausgewählt wird, die im Verzeichnis der amtlichen Rechnungsprüfer oder im Berufsverzeichnis der Handelsdoktoren oder der Ragionieri eingetragen sind."

Il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge regionale n. 74/1988, riguardante "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali" è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio dei revisori è costituito con deliberazione della Giunta provinciale territorialmente competente ed è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo-contabile, così designate:

- a) un membro da parte della Giunta provinciale;
- b) un membro da parte del Ministro del tesoro;
- c) un membro da parte del Consiglio provinciale, proposto dalle minoranze e scelto fra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri."

PRASIDENT: Sind zum Abänderungsantrag Wortmeldungen?

Herr Abg. Sembenotti, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Ci sono interventi in merito all'emendamento.

Cons. Sembenotti, a Lei la parola.

SEMBENOTTI: Grazie signor Presidente. Chiedo solo un piccolo chiarimento. L'emendamento recita: "scelto tra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei commercialisti o dei ragionieri"; questa dizione rappresenta una

graduatoria o meno? Ossia se, constatata la indisponibilità dei revisori dei conti iscritti all'albo, la scelta va fatta tra i commercialisti, oppure trattasi di una libera scelta?

Tanto desidero sapere. Grazie.

PRASIDENT: Sind noch Wortmeldungen? Dann möchte ich den zuständigen Assessor bitten, auf die aufgeworfene Frage einzugehen.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Prego quindi l'assessore competente di prendere posizione sulle domande sollevate.

LORENZINI: Brevissimo. E' indifferente, "a delibitum", a scelta di chi fa la proposta, quindi può scegliere fra un elenco e l'altro. Grazie.

PRASIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag, der einem Ersetzungsantrag gleichkommt. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?

Der Änderungsantrag ist somit einstimmig genehmigt. Er ersetzt den ersten Absatz des Art. 2.

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla votazione sull'emendamento sostitutivo. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

L'emendamento è quindi accolto all'unanimità. Esso sostituisce il primo comma dell'art. 2.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Behandlung des so abgeänderten Art. 2. Wer möchte dazu noch das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme und 1 Stimmenthaltung ist der so abgeänderte Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione dell'art. 2 così emendato. Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

Con 1 voto contrario e 1 astensione l'art. 2 così emendato è approvato.

Art. 3

Unvereinbarkeit und Amtsverfall

1. Zu Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums dürfen der amtierende Vorsitzende und die amtierenden Mitglieder der Verwaltungsräte der lokalen Sanitätseinheiten der Region, deren Verwandte bis zum vierten Grad und deren Verschwägerter bis zum zweiten Grad, die Bediensteten der lokalen Sanitätseinheit sowie diejenigen nicht namhaft gemacht werden, die durch ein dauerndes vergütetes Arbeitsverhältnis an dieselbe lokale Sanitätseinheit gebunden sind, und die Mitarbeiter, die damit ein Werkverhältnis haben.
2. Dem Rechnungsprüferkollegium dürfen ferner nicht angehören:
 - die Lieferanten der lokalen Sanitätseinheit, die Inhaber, die Gesellschafter, die Verwalter, die Geschäftsführer von privaten Sanitätseinrichtungen, die im Gebietsbereich derselben lokalen Sanitätseinheit ihren Sitz haben;
 - diejenigen, die wegen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Tätigkeit der lokalen Sanitätseinheit ein Streitverfahren anhängig haben, oder diejenigen, die wegen einer fälligen Bargeldschuld ihr gegenüber im Sinne des Art. 1219 BGB in Verzug versetzt worden sind oder sich in der Lage gemäß Abs. 2 desselben Artikels befinden.
3. Auf die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums werden die im Art. 12 des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6 vorgesehenen Verfallsgründe angewandt. Der Amtsverfall wird vom Landesausschuß erklärt.

Art. 3

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere designati membri del Collegio il presidente ed i componenti in carica di Comitati di gestione di Unità Sanitarie Locali della regione, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado, i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale, nonchè coloro che siano legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Unità Sanitaria Locale medesima e gli operatori professionali a rapporto convenzionale con la stessa.

2. Non possono inoltre far parte del Collegio:

- i fornitori dell'Unità Sanitaria Locale, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale medesima;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività

dell'Unità Sanitaria Locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

3. Nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori si applicano le cause di decadenza dalla carica previste dall'articolo 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6. La decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale.

PRASIDENT: Möchte jemand zum Art. 3 das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 3 ab. Wer sich für die Annahme aussprechen möchte, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 1 Stimmenthaltung ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 3? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'art. 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato con 1 astensione.

Art. 4

Tätigkeit

1. Das Rechnungsprüferkollegium tritt wenigstens einmal im Monat beim Sitz der lokalen Sanitätseinheit zusammen.
2. Für die Beschlußfähigkeit des Rechnungsprüferkollegiums ist die Anwesenheit von wenigstens zwei Mitgliedern erforderlich.
3. Für die Ausübung der ihnen übertragenen Befugnisse können die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums ohne Stimmrecht den Sitzungen des Gemeinderates, der Vollversammlung der Gemeindevereinigung, der Versammlung der Körperschaft gemäß Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 oder derselben mit Bezug auf den Gebietsbereich der lokalen Sanitätseinheit ergänzten Versammlung sowie den Sitzungen des Verwaltungsrates beiwohnen. Zu diesem Zweck müssen sie zu den Sitzungen eingeladen werden. Sie können ferner in sämtliche Verwaltungs- und Buchhaltungsakte Einsicht nehmen und Kontrollen bei den Ämtern und Diensten der lokalen Sanitätseinheit vornehmen.

Art. 4

Funzionamento

1. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'Unità Sanitaria Locale.

2. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri.

3. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate, i membri del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, rispettivamente alle sedute del Consiglio comunale, dell'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, dell'Assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, o dell'Assemblea medesima integrata, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, nonché alle sedute del Comitato di gestione. A tal fine essi debbono essere invitati alle riunioni. Possono altresì prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e servizi dell'Unità Sanitaria Locale.

PRASIDENT: Wer möchte sich zum Art. 4 zu Wort melden? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in merito all'art. 4? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato con 2 astensioni.

Art. 5

Befugnisse

1. Dem Rechnungsprüferkollegium obliegt die Aufsicht über die verwaltungstechnische und buchhalterische Geschäftsgebarung der lokalen Sanitätseinheit.

2. Insbesondere stehen dem Rechnungsprüferkollegium die nachstehenden Aufgaben zu:

a) es überprüft die Rechnungslegungen nach Art. 50 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833, unterzeichnet sie und verfaßt einen Dreimonatsbericht über die verwaltungstechnische und buchhalterische Gebarung der lokalen Sanitätseinheit, der dem Landesauschuß, dem Ministerium für Gesundheitswesen und dem Schatzministerium sowie mit

- Bezug auf den Gebietsbereich der lokalen Sanitätseinheit dem Gemeinderat, der Vollversammlung der Gemeindevereinigung, der Versammlung der Körperschaft nach Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 oder derselben ergänzten Versammlung zuzuleiten ist;
- b) es überprüft die Ordnungsmäßigkeit der Verbuchungen und der Buchungsvorgänge sowie die Ordnungsmäßigkeit der allgemeinen jährlichen Rechnungslegung sowie deren Übereinstimmung mit den Ergebnissen der vorgeschriebenen Bücher und Register;
 - c) es verfaßt einen eigenen Bericht, welcher der allgemeinen jährlichen Rechnungslegung beizufügen ist;
 - d) es nimmt wenigstens alle drei Monate Kassauüberprüfungen vor;
 - e) es berichtet dem Landesauschuß und mit Bezug auf den Gebietsbereich der lokalen Sanitätseinheit dem Gemeinderat, der Vollversammlung der Gemeindevereinigung, der Versammlung der Körperschaft gemäß Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 oder derselben ergänzten Versammlung über die Ergebnisse der Aufsichtstätigkeit, wobei es auch Beurteilungen in bezug auf den in der Ausgabegebarung erreichten Wirtschaftlichkeits- und Leistungsfähigkeitsgrad abgibt;
 - f) es nimmt jede andere ihm durch Gesetzesbestimmungen übertragene Befugnis wahr.

Art. 5

Attribuzioni

1. Il Collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale.

2. In particolare il Collegio:

- a) controlla i rendiconti di cui all'articolo 50 - secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale da trasmettere alla Giunta provinciale, ai Ministeri della sanità e del tesoro, nonchè in relazione all'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, al Consiglio comunale, all'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, all'Assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 o all'Assemblea medesima integrata;
- b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonchè la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua

- rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;
- c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;
 - d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;
 - e) riferisce sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa, alla Giunta provinciale e, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, al Consiglio comunale, all'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, all'Assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 o all'Assemblea medesima integrata;
 - f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 5 das Wort ergreifen? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?

Bei 3 Stimmenthaltungen ist der Art. 5 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 5? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 3 astensioni.

Art. 6

Proporzmäßige Zusammensetzung

1. In der Provinz Bozen werden auf die Zusammensetzung des Rechnungsprüferkollegiums der lokalen Sanitätseinheiten die im Art. 23 Abs. 2 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49 enthaltenen Grundsätze angewandt.

Art. 6

Composizione proporzionale

1. Nella provincia di Bolzano, alla composizione del Collegio dei revisori delle Unità Sanitarie Locali si applicano i criteri di cui all'articolo 23, secondo comma, del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 6 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 4 Stimmenthaltungen ist der Art. 6 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 6? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi é favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 6 è approvato con 4 astensioni.

Art. 7

Entschädigungen

1. Den Mitgliedern der Rechnungsprüferkollegien der lokalen Sanitätseinheiten gebühren ferner die nachstehend angeführten monatlichen Entschädigungen:

- 220.000 Lire für die lokalen Sanitätseinheiten mit einer Bevölkerungszahl bis zu 15.000 Einwohnern;
- 290.000 Lire für die lokalen Sanitätseinheiten mit einer Bevölkerungszahl von 15.001 bis 40.000 Einwohnern;
- 330.000 Lire für die lokalen Sanitätseinheiten mit einer Bevölkerungszahl von 40.001 bis 70.000 Einwohnern;
- 360.000 Lire für die lokalen Sanitätseinheiten mit einer Bevölkerungszahl über 70.000 Einwohnern.

2. Den Mitgliedern steht ferner eine Anwesenheitsentschädigung in Höhe von 50.000 Lire für jeden Tag tatsächlicher Teilnahme an den Sitzungen zu.

3. Für den Vorsitzenden werden die oben angeführten Beträge um 20% erhöht.

4. Den Mitgliedern des Rechnungsprüferkollegiums stehen ferner der Ersatz der Fahrtkosten und die Außendienstvergütung in den Fällen und nach den Einzelvorschriften zu, wie sie für die Bediensteten der Verwaltungsstellenpläne des Landes des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes im höchsten Funktionsrang vorgesehen sind.

Art. 7

Indennità

1. Ai componenti dei Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali spettano le seguenti indennità mensili:

- lire 220.000 per le Unità Sanitarie Locali con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- lire 290.000 per le Unità Sanitarie Locali con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti;
- lire 330.000 per le Unità Sanitarie Locali con popolazione da 40.001 a 70.000 abitanti;
- lire 360.000 per le Unità Sanitarie Locali con popolazione superiore a 70.000 abitanti.

2. Ai componenti medesimi spetta inoltre un gettone di presenza di importo pari a lire 50.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute.

3. Per il presidente gli importi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento.

4. Ai componenti del Collegio compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli amministrativi provinciali del Servizio Sanitario nazionale in posizione funzionale apicale.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 7 das Wort ergreifen? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?

Bei 7 Stimmenthaltungen ist der Art. 7 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in merito all'art. 7? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astensioni?

L'art. 7 è approvato con 7 astensioni.

Art. 8

Übergangsbestimmung

1. In Erwartung der institutionellen Reform der lokalen Sanitätseinheiten bleibt die in den Art. 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 5 vorgesehene außerordentliche Regelung, deren Geltung mit Regionalgesetz vom 12. Juni 1987, Nr. 7 verlängert wurde, in Kraft.

Art. 8

Norma transitoria

1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali rimane in vigore il regime straordinario previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5, prorogato con legge regionale 12 giugno 1987, n. 7.

PRASIDENT: Wer möchte zum Art. 8 das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen somit darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Art. 8 genehmigt.

PRASIDENTE: Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 8? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

L'art. 8 è approvato con 2 astensioni.

PRASIDENT: Wer möchte im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen das Wort ergreifen?

Abg. Klotz, Sie haben das Wort.

PRASIDENTE: Chi chiede la parola in sede di dichiarazione di voto?
Cons. Klotz, a Lei la parola.

KLOTZ: Herr Präsident! Man könnte ausgehend vom letzten Artikel sagen, wenn vielleicht die Reform der Reform kommt, wird möglicherweise auch der letzte Rest oder das letzte verbliebene Stückchen Zuständigkeit auch noch wegfallen. Ich halte diesen Gesetzentwurf als eine Beugung, als einen kleinen Akt der Erpressung, einen kleinen erpresserischen Akt. Ja natürlich, weil der Regionalrat in diesem Falle ja nicht anders kann, als dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rechnung zu tragen und sich freiwillig zu unterwerfen. Es ist aber selbstverständlich die Tendenz der Zentralisierung auch des Gesundheitswesens nicht zu verkennen. Insofern ist es wiederum eine kleine Versündigung gegen das Prinzip der Subsidiarität. Es ist also das, was im Grunde genommen genau dem zuwiderläuft, was man für die allermeisten Fälle der Verwaltung für gut befindet. Nämlich, daß wenn man dezentralisiert, man die kleineren Einheiten eben das entscheiden lassen muß, was sie entscheiden können.

Nun handelt es sich vor allen Dingen um die Berufung eines Mitgliedes durch das Schatzministerium und der Regionalrat kann in diesem Fall nicht anders. Ich bin aber mit diesen politischen

Hintergründen nicht einverstanden. Aus diesem Grunde kann ich dem Gesetzentwurf nicht meine Zustimmung geben. Ich werde mich der Stimme enthalten. Als positiv bemerken möchte ich, daß die Regionalregierung ihr Versprechen wahrgemacht hat und bei der Zusammensetzung dieser Rechnungsprüferkollegien tatsächlich den Minderheiten dieses Recht zugestanden hat. Das ist der einzige positive Aspekt.

(Partendo dall'ultimo articolo si potrebbe presupporre che se un giorno arrivasse la riforma della riforma, perderemmo probabilmente anche l'ultima briciola di competenza che ancora ci rimane. Ritengo che questo disegno di legge sia un atto di sottomissione, una specie di ricatto, un piccolo atto ricattatorio, poiché il Consiglio regionale in questo caso non può fare altrimenti, se non recepire la sentenza della Corte Costituzionale, chinandosi liberamente alla sua volontà. Tuttavia in questo caso non si può negare che è presente una chiara tendenza al centralismo; è questo dunque un piccolo affronto al principio di sussidiarietà, un qualcosa che in fondo va esattamente nella direzione contraria a ciò che sarebbe opportuno per un'amministrazione efficiente. Se si vuole decentrare il potere, bisogna anche lasciare decidere ai piccoli enti ciò che sono in grado di decidere.)

Ebbene, qui si tratta principalmente di inserire nel collegio dei revisori un membro nominato dal Ministero del Tesoro; il Consiglio regionale in questo caso non può fare altrimenti. Non sono comunque d'accordo con i motivi politici che fanno da sfondo al disegno di legge. Per questa ragione non darò il mio parere favorevole, ma mi asterrò dal voto. Prendo atto con soddisfazione che la Giunta regionale ha tenuto fede alla sua promessa di inserire un rappresentante delle minoranze nel collegio dei revisori dei conti; questo è l'unico aspetto positivo.)

PRASIDENT: Ist noch irgend jemand, der Stellung nehmen möchte? Abg. Rella und dann Abg. Langer.

Bitte, Abg. Rella, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Cons. Rella e poi cons. Langer.

Prego, cons. Rella, a Lei la parola.

RELLA: Signor Presidente, noi riteniamo questo disegno di legge un fatto

importante, perchè si riferisce ad un settore di estrema delicatezza, dal punto di vista istituzionale e della gestione di un importante servizio pubblico che coinvolge rapporti con l'intera popolazione e che impegna una parte rilevante della spesa, pari ad un quinto delle uscite delle due Province autonome.

Riteniamo importante questa scelta e decisione e l'impianto del testo legislativo, perchè corrisponde ad una azione articolata e completa di una revisione che non si limita ad un'analisi di tipo strettamente contabile, ma esercita anche un'analisi qual è quella più moderna che si intende avviare nei confronti di tutte le verifiche della gestione pubblica sull'efficienza, sulla bontà dell'impianto, sui metodi operativi e così via.

Ci pare importante anche rilevare positivamente il fatto, che vi sia un coinvolgimento dei revisori dei conti nelle sedute delle assemblee chiamate ad approvare in via definitiva il rendiconto, alla luce della revisione dei conti operata, con la facoltà dei revisori dei conti di relazionare e di prendere la parola in assemblea, senza diritto di voto evidentemente, in modo da poter anche illustrare le ragioni delle osservazioni sulla congruità o meno della gestione di un così delicato settore di servizio pubblico, tra l'altro di una gestione che è stata esposta a notevoli osservazioni di tipo non esclusivamente istituzionale, vi è stato un maneggio di denaro e operazioni che hanno riguardato molte Unità sanitarie locali in Italia, che hanno causato l'intervento della Magistratura e che comunque hanno offuscato la bontà della riforma sanitaria e la caratteristica, i criteri, le qualità di gestione delle USL, per le quali accanto alla lotizzazione nella composizione degli organi, vi è stata una non sufficientemente oculata gestione.

Voglio anche sottolineare che da parte della Corte dei conti, inutilmente per molti anni, è stato osservato che questo settore è sempre stato sottratto al controllo della Corte stessa ed era un settore che rispondeva esclusivamente alla Giunta provinciale, pur riguardando una fetta così consistente di spesa pubblica, con un'articolazione molto complessa anche nella composizione della spesa stessa.

Rileviamo quindi una serie di annotazioni positive in questo impianto legislativo, ci sembra di non forzare di nuovo la situazione nel ritenere che le attribuzioni, in particolare previste al secondo comma dell'art. 5, compresa questa valutazione sull'efficienza delle gestioni, costituiscano un'analisi di profondo rilievo, per il quale era importante la presenza di un rappresentante laico nella composizione

dell'organo.

In particolare la questione relativa alla revisione dei conti ha costituito la vicenda più sofferta di questa legislatura con una infelice, inopportuna e non necessaria occasione di rigidità da parte di qualcuno che ha paralizzato per molte settimane l'attività del Consiglio regionale, quando era evidente e giusto prevedere una composizione mista, quale è quella proposta oggi dalla Giunta regionale con l'emendamento all'art. 2.

Siccome non è giusto stravincere, non sarebbe nemmeno corretto, ci limitiamo a prendere atto del risultato positivo conseguito. Esprimeremo voto favorevole sul complesso del disegno di legge, anche se su due articoli abbiamo ritenuto di doverci astenere, però non vogliamo perdere l'occasione per sottolineare l'importanza e l'opportunità che un più fluido rapporto tra le forze politiche, che compongono questa assemblea, porta a risultati positivi nella elaborazione legislativa e un rafforzamento della funzione della Regione, in particolare del Consiglio regionale, che soltanto nel momento in cui questi è produttivo nel confronto politico e nell'adozione di strumenti legislativi, consente all'ente amministrativo di operare.

Questa è la lezione che noi vorremmo cogliere e sottolineare per l'esperienza che abbiamo avuto occasione di verificare, attorno a questo disegno di legge, che voteremo, in quanto apprezzato.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Langer.

A lui la parola.

LANGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich erlaube mir nur deswegen jetzt kurz das Wort zu ergreifen, um unserer Genugtuung Ausdruck zu verleihen, daß mit diesem Gesetzentwurf die große Mehrheit des Regionalrates zeitweise einstimmig beschlossen hat, ein Stück Transparenz möglich zu machen. Es geht hier um Transparenz bei der Rechnungsgebarung und es geht um eine Transparenz, die sich die Bürger wünschen. Es geht also darum, daß das weitverbreitete Mißtrauen in der Öffentlichkeit, das Geld der Sanitätsverwaltung würde praktisch irgendwie verlüdert, würde wenig zielführend eingesetzt, würde womöglich sogar auf kriminelle Nebengeleise usw. durch Bestechungs- und

Schmiergelder u.ä. abgeschoben, zu beseitigen. Mit diesem Gesetzentwurf soll also ein Versuch gemacht werden, eine transparentere Überprüfung der Finanzgebarung und der Rechnungsgebarung dieser Sanitätseinheiten zu erreichen. Insofern glauben wir, daß trotz der Schwierigkeiten, die zwischen der Region und der Zentralregierung vorausgegangen sind - und da möchte ich mir erlauben, einen Standpunkt auszudrücken, der ein bißchen unterschiedlich von dem der Kollegin Klotz ist - wir hier nicht der Regierung ein Stück Finanzgebarung, ein Stück Rechnungsgebarung abtreten, sondern im Grunde mit diesem Gesetzentwurf gestatten, daß ein Beauftragter der Regierung nach Kriterien, die im ganzen Staatsgebiet einzuhalten sind und die ja auch aus einem Staatsgesetz kommen, auch bei uns als Rechnungsprüfer fungiert. Bitte, wir sind über diese Lösung nicht begeistert, aber wir nehmen sie an und wollen sie auch als eine Lösung hinnehmen, die unter dem Gesichtspunkt der technischen und finanztechnischen Kompetenz und Korrektheit einen Beitrag zu mehr Transparenz bringen soll.

Ganz besonders aber möchte ich unserer Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, daß die Linie, auf die der Regionalauschuß und die Mehrheit dieses Hauses einen Monat lang verharret ist, jetzt aufgegeben wurde. Einen Monat lang mußte der Regionalrat praktisch stillstehen und auf der Stelle treten, weil die Mehrheit insbesondere in der Person des Kollegen und Abgeordneten Alfons Benedikter, Fraktionssprecher der SVP, die Meinung vertreten hatte, es würde geradezu systemwidrig sein, wenn in einem Rechnungsprüfergremium auch Personen drin sind, die nicht von der Regierung, der Exekutive, ernannt werden, sondern auf Vorschlag der Minderheiten. Der Regionalauschuß hatte sich schon vor einem Monat versöhnlich gezeigt. Der Regionalauschuß wäre - soweit wir das verstanden haben - schon vor einem Monat bereit gewesen auch bei den Wohlfahrtseinrichtungen und Stiftungen demselben Prinzip zuzustimmen. Aber Fraktionssprecher Benedikter und Fraktionssprecher Ferretti zeigten sich irgendwie hart und glaubten, es käme damit geradezu die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative ins Wanken, oder die Teilung der Verantwortung zwischen Mehrheit und Minderheit. Wir können nur sagen: Willkommen auf dem Weg nach Damaskus. Wir gratulieren Ihnen, daß Sie von diesem Roß gestürzt sind und wir hoffen, daß dieses Bekehrungserlebnis, das sich in diesem Gesetzesartikel widerspiegelt, ab jetzt ein Präzedenzfall sein möge, daß ab jetzt und in Zukunft die Präsenz auch von Rechnungsprüfern, die von der Minderheit benannt werden, jetzt in unsere Rechtsordnung festen Eingang findet, wie es übrigens auch in Landesgesetzen der einen und der anderen der beiden

Autonomen Provinzen bereits vorkommt.

Insofern drücken wir unsere positive Haltung zu diesem Gesetzentwurf aus. Ich danke!

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Mi permetto di prendere ora brevemente la parola per esprimere la mia soddisfazione in merito al presente disegno di legge che ora grazie alla grande maggioranza del Consiglio regionale rende possibile un po' di trasparenza. Si tratta in questo caso di trasparenza nella gestione: una trasparenza che tutti i cittadini desiderano; si intende dunque rimuovere quella sfiducia diffusa tra tutti i cittadini nei confronti dell'amministrazione sanitaria che sperpererebbe praticamente i soldi, impegnandoli male e utilizzandoli in modo criminale per bustarelle o per scopi poco chiari. Con questo disegno di legge si intende quindi arrivare a un controllo più trasparente nella gestione ed nella amministrazione delle finanze sanitarie. Noi riteniamo quindi che, malgrado le difficoltà intercorse tra Regione e Governo - e vorrei esprimere a questo punto la mia posizione che si differenzia alquanto da quella della collega Klotz - noi ora non stiamo cedendo una parte di gestione finanziaria al Governo, ma acconsentiamo solamente con questo disegno di legge che anche da noi un membro nominato dal Governo funga da revisore dei conti come avviene su tutto il territorio nazionale secondo criteri fissati da una legge statale. In verità non siamo molto entusiasti di questa soluzione, ma la accettiamo e la consideriamo un mezzo per contribuire ad una maggiore trasparenza dal punto di vista della competenza tecnico-finanziaria e della correttezza in generale.

In particolare vorrei esprimere la mia soddisfazione per il fatto che la Giunta regionale e la maggioranza presente in quest'aula abbiano rinunciato alla linea sulla quale avevano insistito per più di un mese. Per un mese il Consiglio regionale è rimasto praticamente paralizzato, restando indietro con i suoi lavori perché si riteneva - in particolare il collega e consigliere Alfons Benedikter, capogruppo della SVP - che sarebbe stato addirittura non conforme al nostro sistema inserire nel collegio dei revisori persone non nominate dal Governo, dal potere esecutivo, ma proposte dalle minoranze. La Giunta regionale si era mostrata conciliante già più di un mese fa e sarebbe stata disposta - per quanto ci era dato capire - ad adottare un simile principio anche per le istituzioni di assistenza e beneficenza. Tuttavia il capogruppo Benedikter ed il capogruppo Ferretti si mostrarono ostinati ritenendo che in tal modo si sarebbe potuta mettere in pericolo la divisione tra

il potere esecutivo e legislativo o la ripartizione di responsabilità tra maggioranza e minoranza. Noi possiamo solo dire: benvenuti sulla via di Damasco; noi ci congratuliamo con Voi, per questa caduta da cavallo ed auspichiamo che questa conversione che traspare da questo disegno di legge valga in futuro come precedente, ovvero che da adesso in poi la presenza di revisori dei conti nominati dalla minoranza costituisca un dato di fatto del nostro ordinamento giuridico, come avviene del resto già nelle leggi provinciali di ambedue le Province autonome.

Esprimiamo quindi parere favorevole sul presente disegno di legge. Grazie!)

PRASIDENT: Möchte noch jemand im Rahmen der Generaldebatte das Wort ergreifen? Verzeihung, ich korrigiere: Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen. Es hat sich Abg. Peterlini zu Wort gemeldet.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire in sede di discussione generale; scusate, mi correggo: in sede di dichiarazione di voto? Ha chiesto la parola il cons. Peterlini.

Ne fa facoltà.

PETERLINI: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es geht hier vor allem um ein technisches Gesetz, das allerdings eine große politische Bedeutung insofern hat, daß die Überprüfung sehr wichtiger Akten und damit auch großer Summen der Verwaltung im Gesundheitswesen erfolgen soll. Bei dieser Zusammensetzung des Kollegiums wurde tatsächlich, wie Kollege Langer hingewiesen hat, erstmals in diesem Bereich auch ein Minderheitenvertreter vorgesehen. Dieser Vorschlag wurde von der Südtiroler Volkspartei mitunterstützt. Er war damals auch Gegenstand einer breiten Diskussion im Regionalrat selbst. Es ist dies allerdings kein Novum, das hier eingeführt wird, auch nicht als Rechtsgrundsatz, wie es aufgespielt worden ist. Diese Minderheitenvertretung gibt es bereits in verschiedenen Gesetzen für verschiedene Körperschaften und ich finde auch richtig, daß es hier im Gesundheitsbereich der Fall ist.

Mit diesem grundsätzlichen Vermerk darf ich auch die Ja-Stimme der Südtiroler Volkspartei ankündigen.

(Signor Presidente! Illustri colleghi e colleghe! Si tratta in questo caso di una legge tecnica che ha tuttavia una notevole

importanza politica a causa del controllo di importanti atti e notevoli somme dell'amministrazione sanitaria. Come ha osservato il collega Langer, nella composizione di questo collegio è stato previsto per la prima volta anche un rappresentante delle minoranze. Questa proposta è stata sostenuta anche dalla Südtiroler Volkspartei ed è stata oggetto di lunghe discussioni in Consiglio regionale. Ciò che ora viene introdotto qui non è una novità, nemmeno come principio giuridico come era stato poc'anzi affermato: la rappresentanza delle minoranze esiste già in parecchie leggi di alcuni enti ed io ritengo giusto che venga applicata anche nel settore sanitario.

Con questa osservazione di fondo annuncio il voto favorevole della Südtiroler Volkspartei.)

PRASIDENT: Möchte noch jemand im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen das Wort ergreifen? Das ist nicht der Fall.

Ich ersuche somit um die Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola in sede di dichiarazione di voto? Nessuno.

Si proceda dunque alla distribuzione delle schede.

PRASIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego effettuare l'appello nominale.

VALENTIN: (Sekretär):(ruft die Namen auf)
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRASIDENT: Ich ersuche um die Auszählung der Stimmen.

PRESIDENTE: Prego procedere allo spoglio dei voti.

PRASIDENT: Darf ich die Herren an der Tür drüben aufmerksam machen, daß hier nur Befugte und Abgeordnete Zutritt haben.

Ich ersuche die Damen und Herren sich auf die Plätze zu begeben.

Ich teile das Abstimmungsergebnis mit:

Abstimmende:	40
mit Ja haben gestimmt:	38
weiße Stimmzettel:	2

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: Faccio osservare ai Signori che si trovano nei pressi della porta che hanno accesso all'aula consiliare solo le persone autorizzate e i consiglieri.

Prego i sigg. Consiglieri di volersi recare ai propri posti.

Rendo noto l'esito della votazione:

votanti:	40
hanno votato sì:	38
schede bianche:	2

Il Consiglio regionale approva.

PRASIDENT: Wir kommen somit in der Abwicklung der Tagesordnung zu Punkt 2: Gesetzentwurf Nr. 58. Nachdem dieser themenmäßig den gleichen Sachbereich wie der Gesetzentwurf Nr. 60, werden beide, sofern kein Widerspruch festgestellt wird, gemeinsam behandelt. Auch dann, wenn der Erstunterzeichner nicht anwesend ist, kann er behandelt werden, denn wenn ein Gesetz die Gesetzgebungskommission passiert hat, ist somit dieser Gesetzentwurf nicht mehr Sache des Erstunterzeichners, sondern der Gesetzgebungskommission bzw. des Regionalrates. Ich stelle keinen Widerspruch fest.

Bitte, Herr Abg. Rella.

PRESIDENTE: Proseguendo con l'ordine del giorno arriviamo al punto 2: disegno di legge n. 58. Dato che questo disegno di legge tratta lo stesso argomento del disegno di legge n. 60, ambedue verranno trattati congiuntamente, - se non dovessero esserci obiezioni -. Anche quando il primo firmatario non è presente, il suo disegno di legge può essere trattato, in quanto avendo passato la Commissione legislativa, esso non è più una questione che riguarda unicamente il primo firmatario, ma anche la Commissione legislativa, ovvero il Consiglio regionale. Non vi sono obiezioni.

Prego. cons. Rella.

RELLA: Sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Francamente non considero molto opportuno, nè corretto discutere un disegno di legge in assenza dei proponenti, perchè, pur avendo l'assente sempre torto, ritengo che i presentatori abbiano qualcosa da dire attorno al loro

disegno di legge e al provvedimento che si intende discutere congiuntamente.

Allora se lei signor Presidente vuol mettere in discussione l'altro disegno di legge separatamente è una cosa che mi pare corretta in assenza dei proponenti, ma la discussione congiunta delle due iniziative legislative in assenza dei proponenti del primo non mi pare opportuna.

PRASIDENT: Ich möchte den Regionalausschuß befragen, ob er damit einverstanden ist - wenn das Gesetz nicht dringend ist -, daß beide Punkte und somit auch sein Gesetzentwurf vertagt wird.

Dazu Assessor a Beccara.

PRESIDENTE: Vorrei chiedere alla Giunta regionale se è d'accordo di rinviare questi due punti e quindi anche il suo disegno di legge, nel caso non lo ritenesse così urgente.

In merito, assessore a Beccara.

a BECCARA: Volevo prendere la parola per illustrare ai consiglieri il contenuto dei due disegni di legge.

Entrambi sono conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale che ha cassato una norma di attuazione e una norma contenuta nella nostra legislazione regionale, relativa al requisito della residenza in regione e in provincia di Bolzano per poter essere elettori nei comuni dell'Alto Adige.

I proponenti del primo disegno di legge hanno dato una certa interpretazione alla sentenza costituzionale, mentre la Giunta ne ha data un'altra, diversa da quella dei colleghi Agrimi e Boesso, i quali fra l'altro hanno chiesto una consulenza, che non ha condiviso i loro intendimenti, ma anche qualora le cose non stessero in questi termini, si sappia che il Governo ha approvato una norma di attuazione, la quale praticamente recepisce i contenuti della sentenza n. 42 dell'11 febbraio 1987 della Corte costituzionale e cancella l'aggettivo "ininterrotto". Detto questo, ricordo che i cons. Agrimi e Boesso avevano chiesto la sospensione del loro disegno di legge in attesa della norma di attuazione.

Ora la norma di attuazione è stata approvata dal Governo, non è ancora DPR, però è stata approvata, quindi la Giunta ha predisposto un emendamento al proprio disegno di legge in sintonia con la norma di attuazione, che, ribadisco, è già stata varata dal Governo.

Per cui credo che, se fossero presenti i conss. Agrimi e Boesso sarebbero d'accordo a trattare anche il loro disegno di legge.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. D'Ambrosio. Ich möchte aber schon bemerken und ersuchen, daß wir dann nicht bei diesen formalen Dingen stehenbleiben sollten, sondern dies möglichst schnellstens abschließen können.

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. D'Ambrosio. Vorrei fare osservare che non dovremmo soffermarci troppo sugli aspetti formali, ma concludere quanto prima l'argomento.

Cons. D'Ambrosio, a Lei la parola.

D'AMBROSIO: Sull'ordine del giorno, signor Presidente. Non comprendo le ragioni - confesso anche una mia disattenzione nel non averlo sollevato prima, quando abbiamo ricevuto l'ordine del giorno - del mancato inserimento all'ordine del giorno di una nostra proposta di legge, che giace da tempo nel nostro Consiglio ed in quello della Provincia di Bolzano, concernente l'aggancio al dato del censimento, anzichè alla composizione degli organi consiliari della proporzionale etnica. Su questo disegno di legge ripetutamente i rappresentanti della maggioranza della Giunta ci hanno chiesto di soprassedere in attesa di una definizione politica, che so nel frattempo essere intervenuta, però non comprendo le ragioni perchè non venga inserita all'ordine del giorno.

C'è una proposta di legge nostra, che è già passata al vaglio della Commissione, che tratta la questione della proporzionale agganciata al censimento, chiedo come il Presidente intenda intervenire, perchè la risoluzione politica della questione c'è già stata, sicchè chiedo che il Presidente intervenga presso la Commissione, affinchè sia restituito il disegno di legge al Consiglio.

PRASIDENT: Herr Abgeordneter, ich versichere Ihnen, ich habe das zur Kenntnis genommen und werde der Sache nachgehen und die Kommission aufmerksam machen, diese Sache umgehend auch behandeln zu wollen.

Sind noch Wortmeldungen zur Behandlung der beiden Gesetzentwürfe Nr. 58 und Nr. 60, trotz des Umstandes, daß der Erstunterzeichner bzw. die Unterzeichner des Gesetzentwurfes Nr. 58 nicht anwesend sind?

Abg. Tonelli, bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Consigliere, Le assicuro che ho preso atto di questo e che andrò a fondo della cosa facendo presente alla Commissione di voler trattare quanto prima l'argomento.

Qualcun altro chiede la parola in merito alla trattazione dei disegni di legge n. 58 e 60, tenuto conto che il primo firmatario, e rispettivamente i firmatari del disegno di legge n. 58 non sono presenti?

Cons. Tonelli, a Lei la parola.

TONELLI: Semplicemente per proporre di essere corretti, cioè di non trattare un disegno di legge in assenza di proponenti e di trattare soltanto il disegno di legge n. 60.

PRASIDENT: Wenn ich keinen Widerspruch in der Vorgangsweise feststelle... Es ist kein Widerspruch festzustellen. Somit wird der Gesetzentwurf Nr. 60 behandelt und zwar unabhängig vom Gesetzentwurf Nr. 58.

Ich ersuche den zuständigen Regionalassessor um den Bericht zum Gesetzentwurf Nr. 60.

PRESIDENTE: Se non vi sono obiezioni in merito alla procedura... Non ve ne sono. Quindi tratteremo il disegno di legge n. 60 indipendentemente dal disegno di legge n. 58.

Invito l'assessore competente a voler dare lettura della relazione accompagnatoria.

a BECCARA: La recente pubblicazione di due sentenze della Corte Costituzionale in materia di elezioni comunali rende necessaria una modifica legislativa della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, disposizioni ora riunite nel Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali.

Con sentenza 11 febbraio 1987, n. 43, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2 - primo comma - n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"), nella parte in cui non

dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono".

Tale art. 2 - primo comma - n. 8 della legge n. 154/1981 prevede infatti l'ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale dei dipendenti dell'unità sanitaria locale appartenenti all'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, ma soltanto per i consigli dei comuni "il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende": non è invece disposta l'ineleggibilità dei predetti funzionari con riferimento ai consigli dei comuni il cui territorio concorre a costituire quello dell'unità sanitaria locale.

Siccome nell'ambito della nostra Regione il territorio dell'unità sanitaria locale comprende sempre il territorio di più comuni, ne consegue la necessità della integrazione alla nostra legislazione (art. 18 della menzionata L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni), che non prevede tale ipotesi.

Si è ritenuto inoltre opportuno adeguarsi alla legislazione nazionale in materia, introducendo, sempre all'art. 18 della ricordata L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, anche l'ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'unità sanitaria locale, con la quale dette strutture sono convenzionate.

Con sentenza 11 febbraio 1987, n. 42 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 - secondo comma - della norma di attuazione (dello Statuto di autonomia) di cui al D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 ("esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano") e dell'art. 16 - 2° comma - della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano", ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali compresi in quella provincia.

La formulazione del dispositivo della sentenza non deve trarre in inganno.

A ben riflettere, infatti, la dichiarata incostituzionalità non può riferirsi al biennio di residenza nel territorio della provincia

di Bolzano, in quanto tale periodo è prescritto inequivocabilmente nell'art. 25 - IV comma - dello Statuto, là ove si precisa che "l'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto ...nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza".

La ritenuta incostituzionalità, quindi, deve correttamente considerarsi limitata all'aggettivo "ininterrotta", nel senso appunto che il biennio di residenza nel territorio della provincia di Bolzano può anche essere costituito da più periodi discontinui compresi nel quadriennio di ininterrotta residenza nel territorio regionale.

Donde la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 16 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, stabilendo che sono elettori nei comuni della provincia di Bolzano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, i quali risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni, dei quali almeno due, complessivamente, nel territorio della provincia di Bolzano.

La particolareggiata illustrazione del contenuto del presente disegno di legge consiglia una sintetica illustrazione dei singoli articoli.

L'art. 1 prevede che il periodo di residenza biennale nel territorio della provincia di Bolzano, richiesto per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni comunali nella stessa, può essere anche costituito dalla somma di più periodi residenziali.

L'art. 2 prevede l'ineleggibilità dei dipendenti facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'unità sanitaria locale, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'unità sanitaria locale medesima.

Analoga ineleggibilità viene stabilita per i legali rappresentanti e per i dirigenti delle strutture convenzionate, con riferimento ai consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'unità sanitaria locale, con la quale le stesse sono convenzionate.

L'art. 3, infine, autorizza la Giunta regionale a modificare, inserendo le disposizioni del presente disegno di legge, il vigente Testo Unico in materia di composizione ed elezione degli organi delle

amministrazioni comunali.

PRASIDENT: Ich ersuche den Vorsitzenden der 1. Gesetzgebungskommission, Abg. Degaudenz, um den Bericht der entsprechenden Kommission.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della 1. Commissione legislativa, cons. Degaudenz, di voler dare lettura della relazione.

DEGAUDENZ: La I^a Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 60 unitamente al disegno di legge n. 58 nelle sedute del 19.3.87 e del 24.09.87.

Come noto, la Corte costituzionale ha pronunciato con sentenza n. 42/87 l'illegittimità dell'art. 16, secondo comma della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 e dell'art. 15, secondo comma del testo coordinato delle leggi regionali del 27 marzo 1980 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della Provincia di Bolzano".

L'esame del provvedimento era stato sospeso per chiarire, se l'interpretazione data dalla Giunta regionale fosse esatta, cioè se l'illegittimità fosse da riferirsi soltanto alla parola "ininterrotta" od alla intera dizione sopra riportata.

La I^a Commissione ha ripreso l'esame del disegno di legge n. 60 nella seduta del 24 settembre 1987 ed avuta assicurazione da parte dell'assessore a Beccara che la Corte costituzionale ha in sostanza dichiarato illegittimo il requisito dell'ininterrotta residenza e che quindi l'illegittimità è da riferirsi soltanto alla parola "ininterrotta", ha acconsentito ad esaminare l'articolato.

In merito all'art. 1 il cons. Tribus, che sostituiva il cons. Langer, ha ribadito quanto quest'ultimo aveva già affermato in data 19.3.1987 e cioè di concordare senz'altro sulla limitazione dei 4 anni di residenza in regione, di cui due in provincia di Bolzano per esercitare ivi il diritto dell'elettorato attivo, ma di non poter condividere l'estensione di tale limitazione anche all'elettorato passivo.

A questa opinione si sono associati i cons. Tomazzoni e Rella, mentre il cons. Tonelli si è dichiarato favorevole alla modifica che si intende introdurre con il provvedimento in esame, senza peraltro affrontare la problematica sollevata dai consiglieri Tribus, Tomazzoni e

Rella, la quale dovrà essere discussa in altra occasione.

Il cons. Kaserer ha espresso parere favorevole ed ha difeso il contenuto dell'art. 15 del testo coordinato, che estende appunto la limitazione posta all'elettorato attivo anche a quello passivo.

In merito all'art. 2 l'assessore a Beccara ha chiarito che la Giunta intende recepire pure il disposto della Corte costituzionale contenuto nella sentenza dell'11 febbraio 1987, n. 43 e prevedere l'ineleggibilità dei dipendenti facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'Unità Sanitaria Locale, per i consigli dei comuni il cui territorio costituisce o concorre a costituire il territorio dell'Unità Sanitaria Locale medesima.

Il cons. Tonelli ha osservato che una incompatibilità dovrebbe essere prevista pure a carico dei presidenti e degli amministratori proposti alle U.S.L., ma l'assessore a Beccara ha fatto presente l'inopportunità di discostarsi in questa materia da quanto disposto dalla Corte costituzionale e dalle norme previste dalla legge dello Stato.

La Commissione ha quindi concluso l'esame del disegno di legge approvandolo a maggioranza con il voto contrario del cons. Tribus e l'astensione dei cons. Tonelli, Tomazzoni e Rella.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRASIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il cons. Langer.

Ne ha facoltà.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Herr Regionalassessor! Kolleginnen und Kollegen! Mit dem jetzt vorliegenden Gesetz sollte in erster Linie eine verfassungsgemäße Korrektur des bisherigen, insbesondere passiven Gemeindewahlrechtes angestrebt werden. Mit anderen Worten: Die Notwendigkeit zu diesem Gesetz ist dadurch entstanden, daß Bürger in Südtirol von der Kandidatur zu den Gemeinderatswahlen ausgeschlossen worden sind, weil sie nach Ansicht der zuständigen Kommission nicht lang genug in Südtirol ansässig waren, obwohl sie in der Region insgesamt mindestens seit 4 Jahren ansässig waren.

Was tut nun der Regionalausschuß? Er legt einen Gesetzentwurf vor, mit dem das aktive Wahlrecht restriktiver geregelt werden soll als bisher. Mit anderen Worten: Es wird eine Verschlimmerung und nicht eine Verbesserung herbeigeführt. Mit diesem Änderungsantrag - ich erlaube mir schon auf den Abänderungsantrag Bezug zu nehmen, der ja konkret zur Diskussion steht, weil er vom Regionalauschuß eingebracht worden ist -, soll sogar noch ein Schritt zurück gegenüber dem von der Kommission verabschiedeten Text gemacht werden. Denn der Text der Kommission hatte vorgesehen, daß ein Kandidat in Südtirol, also in der Provinz Bozen, für die Gemeinderatswahlen kandidieren konnte, wenn er insgesamt 4 Jahre in der Region und davon mindestens die Hälfte, also 2 Jahre, in Südtirol ansässig war. Jetzt wird man von ihm sogar verlangen, daß er mehr als die Hälfte in Südtirol ansässig war, um in Südtirol wählen (Verzeihung, nicht kandidieren) zu können. Da nun aber das Regionalgesetz zudem das passive Wahlrecht vom aktiven Wahlrecht abhängig macht, d.h. also daß bei uns nur zum Gemeinderat kandidieren kann, wer in Südtirol das aktive Wahlrecht besitzt, wird also die Anzahl der möglichen Wahlwerber, der möglichen Kandidaten, noch weiter eingeschränkt. Es mag sich um Grenzfälle handeln, wo die Norm dann konkret zum Tragen kommt, ob einer zwei Jahre und mindestens einen Tag in Südtirol ansässig war oder nicht, aber im ganzen wird mit dem Gesetzentwurf keineswegs irgendeine Liberalisierung herbeigeführt, sondern im Gegenteil, es wird eine noch restriktivere Regelung kommen. Eine noch restriktivere Regelung für das aktive Wahlrecht und bei geltender Gesetzeslage damit auch für das passive Wahlrecht. Im gewissen Sinn muß man sagen, daß damit nicht nur die Xenophobie zum Gesetz erhoben wird, das ist sie schon, sondern daß zudem auch die Ansässigkeit in der Nachbarprovinz Trient sozusagen zu einem Negativbonus, zu einem Malus erhoben wird, wenn man in Südtirol kandidieren will.

Ich glaube, daß wir angesichts dieses Gesetzesvorschlages unsere entschiedene Opposition ankündigen können. Wir hatten seinerzeit die Meinung vertreten, wenn das passive Wahlrecht reformiert werden soll, dann könnte man unserer Meinung nach ohne weiteres das passive Wahlrecht, d.h. das Recht zur Kandidatur, jedem Staatsbürger zugestehen, weil ja die Wähler dann entscheiden sollen, ob sie ihm sozusagen das Bürgerrecht verleihen wollen oder nicht, ob die Wähler ihn wollen, ob die Wähler ihn als ihren Vertreter im Gemeinderat wollen. Weit gefehlt mit diesem Gesetzentwurf! Wir gehen in die andere Richtung. Wir sagen: Lieber potentieller Kandidat, Du mußt Dir das aktive Wahlrecht erst ersitzen, indem Du vier Jahre in der Region und davon die längere Zeit

in Südtirol ansässig warst, und wenn Du Dir das aktive Wahlrecht ersessen hast, dann kannst Du auch in Südtirol kandidieren. Wir haben großes Verständnis für die Ratio jener vom Statut abgedeckten Norm, daß in Südtirol - dieses Verständnis haben wir für Südtirol, wir haben es ehrlich gesagt nicht für das Trentino - als Zuwanderungsschutz, als Schutz also gegen übermäßige oder gar künstlich gesteuerte Zuwanderung, das aktive Wahlrecht restriktiv geregelt wird. Das heißt, das nicht jeder, der sich vorübergehend hier aufhält, auch das aktive Wahlrecht in Lokalwahlen, also Gemeindewahlen, Landtagswahlen, Regionalratswahlen bekommt. Wir haben dafür Verständnis, weil es einen Schutz vor potentieller Majorisierung darstellt, einen Schutz gegen Unterwanderung, wenn man so will. Wir haben dieses Verständnis, das aber eine schwere Beeinträchtigung der Bürgerrechte für eine bestimmte Anzahl von Personen bedeutet, nur dort, wo es wie in Südtirol spezifisch um den Schutz einer bzw. zweier Sprachgemeinschaften geht, die insgesamt im Staatsgebiet in der Minderheit sind, also der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler, und wo es darum geht, den besonderen Charakter eines Gebietes wirklich mit besonderen Maßnahmen auch kulturell, sprachlich und ethnisch zu schützen. Das ist der einzige Grund, die einzige Rechtfertigung - scheint uns - für eine solche Ausnahmeregelung, die einen nicht unerheblichen Teil von hier wohnenden Bürgern von den Lokalwahlen ausschließt. Wir müssen bedenken, was dieser Ausschluß bedeutet. Er bedeutet nicht nur, daß weniger Bürgerrechte für einen Einzelnen zur Verfügung stehen, sondern es bedeutet für den Einzelnen auch, sich gegenüber den Angelegenheiten des Landes weniger verantwortlich zu fühlen. Wer hier lebt und sich hier niedergelassen hat, die Ansässigkeit bekommen hat und dann noch vier Jahre warten muß, bis er als Einheimischer an den Angelegenheiten der Gemeinde, des Landes oder der Region mitreden darf, der ist vier Jahre lang irgendwie entmündigt, der ist vier Jahre lang Zaungast. Das dürfen wir nicht vergessen. Das schafft nicht unbedingt die beste Voraussetzung für eine gute Verwurzelung und Akklimatisierung, weil sich einer dann natürlich verantwortungsloser fühlt. Man hat ihm die Verantwortung ja gar nicht gestattet. Also muß man mit solchen Normen besonders behutsam vorgehen. Noch behutsamer muß man mit dem passiven Wahlrecht umgehen, weil ja - wie gesagt - das passive Wahlrecht nicht bedeutet, daß jemand sich selber zum Gemeinderat oder zum Landtagsabgeordneten ernennen kann. Das passive Wahlrecht bedeutet, daß sich jemand zur Wahl stellt und daß dann seine Mitbürger entscheiden, ob sie ihn als ihren Sprecher in den Gremien wollen oder nicht. Also muß man wirklich sehr behutsam damit

vorgehen, mit diesem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf, der sich angeblich auf eine vom Ministerrat erlassene Durchführungsbestimmung bezieht, die wir aber nicht kennen, da sie ja noch immer geheim ist. Der Witz ist, das die neuen Durchführungsbestimmungen in allen Zeitungen schon gefeiert wurden, aber daß wir sie zum Beispiel noch nicht kennen. Solange sie nicht im Amtsblatt stehen, werden wir sie auch nicht zu Gesicht kriegen, habe ich den Eindruck. Es ist gewissermaßen wie jemand, der eine Erbschaft verschachert, bevor der Erblasser gestorben ist oder zumindest das Testament in der gesetzlich vorgesehenen Form kundgetan ist. Aber da jemand schon weiß, was im Testament drinsteht, wird inzwischen schon über die Erbschaft verhandelt. Bitte, wir gehören nicht zu denen, die diesen Einblick schon haben und können deswegen nur warten. Aber wenn die Durchführungsbestimmungen so ausgefallen sein sollten, wie sie hier in diesem vom Regionalausschuß eingebrachten Artikel stehen, dann können wir nur sagen "Nein, danke!", um nicht zu sagen "Pfui!".

Mit dieser Norm also wird unserer Meinung nach eine noch negativere Situation herbeigeführt, die unweigerlich gegenüber vielen Bürgern in Südtirol einen Charakter der Feindseligkeit, des Mißtrauens enthält. Viele Bürger aber - natürlich handelt es sich zum größeren Teil um italienischsprachige Bürger - werden einen solchen Gesetzentwurf als Mißtrauensantrag ansehen. Aber das trifft nicht nur - glauben Sie mir - italienischsprachige Bürger, denn es gibt eine große Anzahl - ich meine, es geht in die Tausende, nicht nur in die Hunderte - von deutschsprachigen und ladinischsprachigen Südtirolern, die einige Jahre ihres Lebens zum Studium, zur Arbeit, aus familiären Gründen usw. außer Landes verbringen, die hier geboren und aufgewachsen sind, und die dann zurückkommen und dann vier Jahre ab Erteilung der Ansässigkeit warten müssen, bis sie wieder als Einheimische gelten dürfen, und in diesen vier Jahren auch von einer ganzen Reihe von sonstigen Bürgerrechten ausgeschlossen bleiben. Paradoxe Weise kann z.B. ein Rückwanderer aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus Osterreich sofort, wenn er zurückkommt, ja sogar in der Zeit, wo er nicht hier wohnt, hier wählen und sich somit hier als Einheimischer gebären, hier mitreden, während jemand, der z.B. ein paar Jahre - ich sage jetzt lauter konkrete Beispiele - in Urbino an der Kunstakademie gelehrt hat, der eine Zeit lang Student irgendwo in Italien war und dort seinen Aufenthalt genommen hat, aus welchen Gründen auch immer, jemand der eine Zeit lang in Italien irgendwo bei jemandem beschäftigt war und deshalb dort den Aufenthalt nehmen mußte, schon nur, um nicht die doppelte Telefon- und

Lichtrechnung, Auto, also alles, was damit zusammenhängt, zu zahlen, jemand der vielleicht ein paar Jahre irgendwo aus Familiengründen gelebt hat, verheiratet oder so etwas, und aus irgendeinem Grund allein oder mit Familie zurückkommt usw. - diese Fälle sind sehr zahlreich, es geht in die Tausende, nicht in die Hunderte - ist hier in seiner angestammten Heimat Fremder.

Das heißt also, es ist ein Wahlrecht, das eigentlich den Minderheitenschutz und den Schutz vor ethnischer Unterwanderung zum Ziel hatte, und insofern haben wir uns bisher immer für die Verfassungsnorm, die im Art. 25 des Autonomiestatutes enthalten ist (ich habe jetzt das Statut nicht bei der Hand, ich glaube, es ist der Art. 25) für Südtirol bis jetzt immer ausgesprochen. Das heißt, wir haben sie als ein notwendiges Übel gesehen, als eine Einschränkung von Bürgerrechten, die sozusagen im Namen eines höheren Rechtsgutes hinnehmbar war. Das höhere Rechtsgut ist in diesem Fall der Schutz des angestammten Charakters dieses Landes und der Schutz vor gezielter künstlicher Veränderung seiner ethnischen Zusammensetzung. Deswegen haben wir es hingenommen. Aber da sind mindestens zwei mißbräuchliche Ausdehnungen vorgenommen worden. Erstens aufs Trentino, was absolut nicht gerechtfertigt ist. Das Trentino hat nicht mehr und nicht weniger Grund als alle anderen Regionen - Veneto, Lombardei, Kampanien, Abruzzen, jede andere Region - sich gegen Überfremdung zu wehren. Das heißt, ein Trentiner hat genauso viel Recht oder genauso viel Unrecht, einem Zuziehenden aus einer anderen Region das Wahlrecht zu verweigern, wie es in der Lombardei, in Piemont, in Umbrien, in Sizilien oder sonst irgendwo der Fall. Wir können nicht die von der Verfassung garantierte Freizügigkeit dann durch Verlust des Wahlrechtes bestrafen. Die einzigen Situationen, wo wir eine solche Ausnahmeregelung als gerechtfertigt erachten können, sind eben Situationen mit Sprachminderheiten, wo der angestammte Siedlungscharakter, der kulturelle und ethnische Charakter eines Landes tatsächlich in besonderer Weise Schutz verdient. Sonst müßten wir wenschon überhaupt für ganz Italien - auch das wäre eine denkbare Lösung - ein einwanderungsfeindliches Wahlrecht einführen. Das wäre eine denkbare Lösung. Aber dann hätte es zumindest allgemeinen Charakter, daß jeder für eine gewisse Zeit lang nach der Auswanderung noch als Bürger seiner Herkunftsregion betrachtet und behandelt wird und dort mitwählt, weil man sagt: Wer weiß, vielleicht kommt er zurück, er braucht eine gewisse Zeit, bis er sich einfühlt usw. Aber dann müßte es für alle gelten. Da gibt es keinen besonderen Grund. Also, die erste mißbräuchliche Ausdehnung dieser Sonderbestimmung ist in unseren Augen

diese - und auch in den Augen unserer Trentiner Freunde, heute ist Kollege Franceschini nicht hier, aber das ist auch seine Auffassung. Im Autonomiestatut stehen - wenn wir so wollen - schon auch noch mehrere Dinge, die wir als mißbräuchliche Ausdehnung von Kriterien ansehen. Aber ich komme auf das Autonomiestatut noch zurück.

Die zweite mißbräuchliche Ausdehnung, und die ist eine gröbliche mißbräuchliche Ausdehnung, ist die Ausdehnung der Einschränkung vom aktiven auf das passive Wahlrecht. Darum geht es hier. Der Fall Leonardi, der dieses ganze Gesetzgebungswerk jetzt in Bewegung gesetzt hat, ist aufgrund der Verweigerung des passiven Wahlrechtes, nicht des aktiven Wahlrechtes, in Gang gekommen. Während wir also in dem einen Fall de iure condendo reden, also im Falle der vierjährigen Ansässigkeitsdauer im Trentino, reden wir im zweiten Fall, im Fall des passiven Wahlrechtes, de iure condito. Das heißt, dort reden wir von einer Situation, die auch heute nicht durch das Statut abgedeckt ist. Während wir in dem einen Fall an eine Reform des Autonomiestatutes denken und denken müssen, denken wir im zweiten Fall, nämlich im Fall des passiven Wahlrechtes an eine mißbräuchliche, also mit den heutigen gesetzlichen Voraussetzungen nicht abgedeckte restriktive Regelung, die das passive Wahlrecht betrifft und die das passive Wahlrecht vom aktiven Wahlrecht abhängig macht und entsprechend einschränkt.

Ich kann deswegen nur unsere entschiedene Opposition zu diesem Gesetzentwurf ankündigen und darf vielleicht noch eine kleine Bemerkung machen, die vielleicht etwas mit Schadenfreude zu tun hat. Wir alle wissen, daß man längst schon munkelt, der Bozner Gemeinderat würde demnächst aufgelöst werden und zwar aus dem Grund, weil eben dem Kandidaten Leonardi die Kandidatur unrechtmäßig versagt worden ist. Es sind inzwischen die entsprechenden Gerichtsurteile über das subjektive Recht des Kandidaten Leonardi gefallen, jetzt fehlt noch der Richterspruch, der nicht die subjektiven Rechte des Kandidaten Leonardi, sondern die Rechtmäßigkeit der Wahl zum Gegenstand hat. Man munkelt, und bisher haben sich solche Gemunkel noch immer bestätigt, man munkelt, daß in Wirklichkeit der Spruch schon gefallen sei, daß aber aus politischer Opportunität die Verkündung der Entscheidung des Staatsrates noch hinausgeschoben wurde und daß man einen politisch opportuneren Augenblick abwarten möchte, um den Bozner Gemeinderat aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Es wäre nicht der erste Fall von politischer Rechtsbeugung solcher Art. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, daß man beispielsweise die Verkündung des Urteils, mit dem die Wahl eines Teiles der Regionalratsmitglieder als unrechtmäßig erkannt wurde, die längste

Zeit hinausgezögert hat und daß man auch heute noch zögert, daß man heute noch ein Urteil, von dem möglicherweise - so hört man - die Unrechtmäßigkeit der Wahl der Regionalratsmitglieder, konkret der im Trentino gewählten Regionalratsmitglieder hervorheben könnte, daß man mit der Verkündung dieses Urteilsspruches so lange warten muß, bis die Legislaturperiode praktisch am Ende ist. Wir haben noch andere Erfahrungen. Ich selber war u.a. Gegenstand und, wenn man will, Betreiber eines Gerichtsverfahrens, wo meine Bürgerrechte zur Diskussion standen, nämlich mein Recht, in Südtirol zu unterrichten, und wo man auch mit der Verkündung des Urteils aus politischen Gründen so lange gewartet hat, bis es irgendwie irrelevant geworden ist, d.h. diese Methode mußte ich auch am eigenen Leib erleben.

Aber, daß wir heute ein Gesetz verabschieden - ich hoffe, daß wir es nicht verabschieden - mit dem nachträglich dem Kandidaten Leonardi noch einmal Unrecht gegeben werden soll - denn das wird konkret passieren - das scheint uns angesichts der demokratischen Prinzipien und auch der Rechtslage unannehmbar. Wir können deswegen jetzt nur an den Regionalausschuß appellieren, von dieser geplanten Novelle Abstand zu nehmen, denn hier geht es vom Regen in die Traufe. Hier wird keine Liberalisierung, keine Reform, keine Demokratisierung vorgenommen. Deswegen können wir uns nur entschieden dagegen aussprechen.

(Grazie, signor Presidente! Signor Assessore! Colleghe e colleghi! Il presente disegno di legge si propone in primo luogo di modificare in spirito conforme alla Costituzione l'elettorato, in particolare quello passivo, per le elezioni comunali. La necessità di questa legge è nata dal fatto che in Alto Adige dei cittadini sono stati esclusi dalla candidatura alle elezioni comunali perché a detta della competente commissione non avevano risieduto in provincia di Bolzano per un tempo sufficientemente lungo, pur avendo maturato quattro anni di residenza nella regione.

Ebbene, che cosa fa ora la Giunta regionale? Presenta un disegno di legge che disciplina l'elettorato attivo in maniera ancor più restrittiva di quanto non accada finora. La situazione, in altre parole, viene peggiorata, non migliorata. Con questo emendamento - mi permetto di riferirmi all'emendamento, perché è di questo concretamente che discutiamo, essendo stato presentato dalla Giunta regionale - si compie addirittura un ulteriore passo indietro rispetto al testo approvato dalla Commissione: quest'ultimo, infatti, prevedeva che una persona potesse candidarsi alle elezioni comunali in Alto Adige, ossia in

provincia di Bolzano, qualora risultasse residente complessivamente da quattro anni in regione, di cui almeno la metà, cioè due anni, in Alto Adige; adesso si pretende addirittura che questa persona abbia risieduto in Alto Adige per "più della metà" dei quattro anni per potervi votare (chiedo scusa, non per candidare). Poiché però la legge regionale aggancia l'elettorato passivo a quello attivo - il che significa che da noi può candidarsi alle comunali soltanto chi fruisca dell'elettorato attivo in provincia di Bolzano - ne consegue un'ulteriore limitazione al numero dei possibili candidati. Può anche darsi che i casi in cui la norma fa effettivamente la differenza, quelli in cui importa vedere se una persona ha risieduto in Alto Adige per almeno due anni e un giorno oppure no, siano davvero pochi casi-limite, tuttavia nel suo complesso questo disegno di legge non introduce affatto una liberalizzazione bensì, al contrario, una disciplina ancor più restrittiva: una disciplina ancor più restrittiva per l'elettorato attivo e, stante l'attuale assetto legislativo, anche per l'elettorato passivo. Dobbiamo dire in un certo senso che così facendo non solo eleviamo a legge la xenofobia - già lo è - ma addirittura, di fronte a qualcuno che intenda candidarsi in provincia di Bolzano, trasformiamo in un "punto di svantaggio" persino la stessa residenza nella vicina provincia di Trento.

Io credo che davanti a questa proposta noi possiamo solo preannunciare la nostra opposizione più decisa. Abbiamo già affermato a suo tempo che se si intende riformare l'elettorato passivo si potrebbe senz'altro riconoscere tale elettorato passivo, ossia il diritto di presentarsi candidato, a qualunque cittadino: sono poi infatti gli elettori a decidere se riconoscergli o meno il "diritto di cittadinanza", per così dire, e a scegliere di accettarlo o meno come loro rappresentante in consiglio comunale. Ebbene, non ci siamo proprio con questo disegno di legge! Qui andiamo in tutt'altra direzione! Qui diciamo: carissimo aspirante candidato, prima di tutto tu devi "usucapirti" l'elettorato attivo con quattro anni di residenza in regione, di cui più della metà in Alto Adige, e quando poi hai "usucapito" l'elettorato attivo puoi anche presentarti candidato in provincia di Bolzano. Noi comprendiamo e accettiamo la razionalità di quella norma statutaria che stabilisce per l'Alto Adige - la comprensione riguarda l'Alto Adige, non riguarda, ad essere sinceri, il Trentino - una disciplina restrittiva dell'elettorato attivo come forma di tutela contro l'immigrazione, contro un'immigrazione eccessiva o addirittura artificiosamente pilotata: ciò significa che non tutti

coloro che qui soggiornano in via provvisoria ottengono anche l'elettorato attivo nelle elezioni amministrative, ossia nelle elezioni comunali, provinciali e regionali. Comprendiamo e accettiamo questa norma perché essa rappresenta una tutela contro la possibilità di essere messi in minoranza, una tutela contro l'infiltrazione di elementi esterni, se vogliamo. Comprendiamo e accettiamo questa norma - la quale rappresenta beninteso per un determinato numero di persone una grave limitazione dei diritti politici - ma solo in quei casi in cui come in Sudtirolo si tratta specificamente di tutelare una, ovvero due comunità linguistiche minoritarie rispetto a tutto il territorio nazionale, vale a dire i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, e di salvaguardare anche sul piano culturale, linguistico ed etnico con misure particolari il carattere particolare di un territorio. Questa è l'unica ragione, ci pare, che possa giustificare una disciplina eccezionale come questa che esclude dalle elezioni amministrative una fetta non indifferente dei cittadini qui residenti. Pensiamo a ciò che significa questa esclusione: essa significa non solo che il singolo dispone di meno diritti politici, ma anche che egli si sente meno responsabilizzato di fronte alle questioni che interessano la sua terra. Una persona che viva qui, si sia qui stabilita, abbia acquisito la residenza ma debba ancor attendere quattro anni prima di poter mettere parola a pieno titolo ed effetto negli affari del comune, della provincia e della regione, quella persona finisce per ritrovarsi per quattro anni in un certo qual modo "inabilitata", per fare per quattro anni il semplice "spettatore", non dobbiamo dimenticarlo. Questo non crea necessariamente le migliori premesse per un buon radicamento, per una buona acclimatazione, perché uno finisce ovviamente per sentirsi più deresponsabilizzato... ma la responsabilità non gli è stata nemmeno concessa! E' necessario quindi procedere estremamente cauti con questo genere di norme. E ancor più cauti occor procedere con l'elettorato passivo perché - come ripeto - l'elettorato passivo non significa che una persona può autonomarsi consigliere comunale o provinciale, bensì che una persona si presenta candidata e i suoi concittadini decidono se accettarla o meno come loro portavoce nei vari organi collegiali. Occorre dunque procedere molto cauti. Il presente disegno di legge dice di richiamarsi ad una norma di attuazione emanata dal Consiglio dei Ministri: noi però non la conosciamo ancora, essa è tuttora segreta. La cosa buffa è che queste norme di attuazione sono già state acclamate e celebrate su tutti i giornali ma che noi ad esempio non le conosciamo ancora, e ho l'impressione che finché non verranno pubblicate sulla Gazzetta

Ufficiale non avremo modo di vederle. E' in un certo qual senso come se qualcuno mercanteggiasse su un'eredità prima che sia morto il testatore o almeno prima che il testamento sia stato notificato come prevede la legge, come se qualcuno già sapesse il contenuto del testamento e cominciasse a mercanteggiarci sopra anzitempo. Prego, noi non siamo tra quelli che fanno le cose in anticipo, e l'unica cosa che possiamo fare è aspettare. Ma se le norme di attuazione dovessero essere davvero così come vengono presentate in questo articolo della Giunta, noi potremmo dire soltanto "no, grazie!" per non dire "vergogna!".

A nostro avviso questa norma produce dunque una situazione ancor più negativa, una situazione che innegabilmente contiene in sé un carattere di ostilità, di sfiducia nei confronti di molti cittadini altoatesini. Molti di loro - naturalmente la cosa riguarderà per la maggior parte cittadini di lingua italiana - ravviseranno in un siffatto disegno di legge una vera e propria mozione di sfiducia. Ma la cosa non colpisce soltanto - credetemi - i cittadini di madrelingua italiana; c'è un gran numero di altoatesini di lingua tedesca e ladina - e parlo di migliaia, non di centinaia - che trascorrono qualche tempo della loro vita per ragioni di studio, di lavoro, familiari o altro fuori da questa terra in cui sono nati e cresciuti, e che poi ritornano e devono attendere quattro anni dall'ottenimento della residenza per poter essere considerati dei "nativi" a tutti gli effetti, e che in questi quattro anni restano esclusi da tutta una serie di altri diritti politici. Paradossalmente un emigrato che rientri dalla Germania, dalla Svizzera o dall'Austria può votare subito non appena rientrato, o addirittura anche nel periodo in cui non vive in patria, e può quindi comportarsi a tutti gli effetti come "nativo", può dire la sua, mentre una persona che ad esempio - faccio solo esempi concreti - abbia insegnato per alcuni anni all'Accademia d'arte di Urbino, una persona che abbia frequentato per un certo periodo l'università di una qualche città italiana e vi abbia trasferito la residenza, qualunque ne siano i motivi, una persona che per un certo periodo abbia lavorato in un qualche città italiana e sia stata costretta a trasferirvi la residenza, non foss'altro che per non pagare bolletta doppia per il telefono, la luce, l'automobile ecc., una persona che magari per motivi familiari sia vissuta per alcuni anni altrove, sposata o altro, e che poi ritorni, da sola o con la famiglia - e questi casi sono assai numerosi, parlo di migliaia, non di centinaia - questa persona è come una straniera nella sua stessa terra natale.

Questa disciplina del diritto di voto originariamente si proponeva di tutelare le minoranze e di prevenire l'erosione etnica, e

in quanto a questo noi abbiamo sempre giudicato positivamente la norma costituzionale contenuta all'art. 25 dello Statuto (non ho in mano lo Statuto in questo momento, ma credo che si tratti dell'art. 25) per quanto riguarda la provincia di Bolzano, ossia l'abbiamo sempre considerata un male necessario, una limitazione dei diritti politici da accettarsi, per così dire, in nome di un interesse superiore. L'interesse superiore è in questo caso la tutela del carattere originale di questa terra di fronte ad ogni alterazione artificiosa e mirata della sua composizione etnica. Per questo noi abbiamo accettato la norma. Ma ci sono stati perlomeno due casi in cui tale principio è stato indebitamente allargato. In primo luogo quando venne esteso alla provincia di Trento, cosa che non è assolutamente giustificata. Il Trentino non ha né più né meno diritto di tutte le altre regioni - Veneto, Lombardia, Abruzzo e qualsiasi altra regione - di difendersi dalla penetrazione di elementi esterni. Un trentino, cioè, che rifiuta il diritto di voto ad una persona trasferita da un'altra regione lo fa né più a torto né più a ragione di quanto lo farebbero un lombardo, un piemontese, un umbro o qualsiasi abitante di qualsiasi altra regione d'Italia. Noi non possiamo penalizzare la libera circolazione, costituzionalmente garantita, con la perdita del diritto di voto. Le uniche situazioni in cui possiamo ritenere giustificata una disciplina eccezionale come questa sono per l'appunto le situazioni contrassegnate dalla presenza di minoranze linguistiche, situazioni in cui l'originale carattere etnico e culturale di un insediamento, di una terra, meritano effettivamente una tutela particolare. Diversamente semmai dovremmo introdurre per tutto quanto il territorio italiano una disciplina del diritto di voto tale da scoraggiare l'immigrazione. Anche questa sarebbe una soluzione ipotizzabile, ma se non altro avrebbe carattere generale. Accadrebbe in tal caso che per un determinato periodo di tempo dopo il trasferimento un cittadino verrebbe considerato e trattato ancora come cittadino della sua regione d'origine e in questa voterebbe, poiché si direbbe: chissà, forse un giorno ritorna, forse ha bisogno di un certo tempo per ambientarsi nella sua nuova regione ecc. Ma in tal caso la regola dovrebbe valere per tutti, e non c'è motivo particolare perché ciò sia. La prima estensione indebita è dunque questa, a nostro avviso e anche secondo l'avviso dei nostri amici trentini: oggi il collega Franceschini non è presente, ma questa è anche la sua posizione. Nello Statuto di autonomia sono contenute, se vogliamo, anche parecchie altre norme che noi reputiamo un'estensione indebita di determinati criteri. Ma sullo Statuto ritornerò in seguito.

La seconda estensione indebita - e si tratta di un'estensione grossolanamente indebita - è quella per cui questo principio limitativo dell'elettorato attivo passa anche a quello passivo. E questo è il nostro caso. Il "caso Leonardi", che è quello che ha messo in moto tutta questa fatica legislativa, è partito proprio dalla negazione dell'elettorato passivo, non dell'elettorato attivo. Mentre quindi nel primo caso, nel caso della residenza quadriennale nel Trentino, parliamo "de iure condendo", nel secondo caso, per l'elettorato passivo, parliamo "de iure condito", cioè di una situazione priva ancor oggi di copertura statutaria. Mentre nel primo caso pensiamo e dobbiamo pensare ad una riforma dello Statuto di autonomia, nel secondo caso, ossia nel caso dell'elettorato passivo, ci troviamo di fronte da una disciplina indebitamente restrittiva non coperta dagli attuali presupposti legislativi, che riguarda l'elettorato passivo e lo fa dipendere, con ciò limitandolo, dall'elettorato attivo.

Io posso solo annunciare, quindi, la nostra ferma opposizione a questo disegno di legge, e mi permetto di aggiungere ancora una piccola osservazione, forse un po' condita di... gioia maligna. Tutti sappiamo che già da lungo tempo si sussurra di un possibile imminente scioglimento del Consiglio comunale di Bolzano in seguito all'illecita ricusazione della candidatura a Silvio Leonardi. Nel frattempo si sono avute delle sentenze in questo senso relative al diritto soggettivo del candidato Leonardi, ora manca solo la sentenza giudiziaria avente per oggetto non i diritti soggettivi di Leonardi bensì la legittimità delle elezioni. Si sussurra, e finora queste voci si sono sempre confermate autentiche, si sussurra che in verità la sentenza sia già stata formulata ma che per opportunità politica la proclamazione sia stata rimandata in attesa di un momento politicamente più opportuno per sciogliere il Consiglio comunale ed indire nuove elezioni. Non sarebbe questo il primo caso di violazione del diritto per ragioni politiche. Abbiamo già sperimentato ad esempio come la proclamazione della sentenza che dichiarava illegittima l'elezione di parte del Consiglio regionale sia stata rimandata per lungo tempo, e come tutt'oggi si stia rimandando la proclamazione di una sentenza da cui potrebbe emergere - si dice - l'illegittimità dell'elezione dei consiglieri regionali, segnatamente dei consiglieri eletti in provincia di Trento: sembra che dovremo attendere la proclamazione della sentenza fino a quando la legislatura sarà praticamente terminata. Abbiamo anche altre esperienze. Io stesso, tra l'altro, sono stato oggetto e, se vogliamo, promotore di un procedimento giudiziario in cui erano in

discussione i miei diritti politici, nella fattispecie il mio diritto ad insegnare in provincia di Bolzano; anche qui si è atteso a proclamare la sentenza fino a quando la cosa è diventata praticamente irrilevante. Anch'io, quindi, ho sperimentato questi metodi sulla mia pelle.

Ma il fatto che oggi approviamo una legge - spero comunque che non l'approveremo - che a posteriori dà ancora una volta torto al candidato Leonardi - e questo accadrà, nel concreto - ci appare inaccettabile considerati i principi democratici e la situazione giuridica. Noi possiamo solo fare appello alla Giunta regionale affinché receda da questo progetto di modifica, perché qui si cade dalla padella nella brace, qui non si introduce alcuna liberalizzazione, alcuna riforma, alcuna democratizzazione. Pertanto noi non possiamo far altro che opporci fermamente a questo disegno di legge.)

PRASIDENT: Wer möchte noch das Wort ergreifen?

Abg. D'Ambrosio, ich erteile es Ihnen.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede di intervenire?

Cons. D'Ambrosio, a Lei la parola.

D'AMBROSIO: Non c'è dubbio, signor Presidente ed egregi colleghi, che il ragionamento attorno a questa materia, certamente delicata per le peculiarità derivanti dall'impatto con la specificità attinente le minoranze e la loro tutela, deve tenere costantemente presente due elementi. Da una parte la logica che tende a non alterare la composizione dell'elettorato in modo strumentale, come in qualche circostanza avveniva prima di questa disciplina, e dall'altra la questione più stringente e dalla quale non possiamo prescindere. Fermo restando questo impianto, lo stesso è stato oggetto di un contenzioso ed esiste, piaccia o non piaccia, un pronunciamento della Corte costituzionale, alla quale credo sia obbligo adeguarsi, se è vero che esiste ancora uno stato di diritto e che questi diritti debbono essere considerati disciplinati dalle varie istanze coinvolte, perché il diritto stesso possa essere rispettato.

Disciplinando la materia con legge regionale, non possiamo far finta che non esista questo tipo di sentenza, può anche dispiacere che i proponenti del disegno di legge, che ha avviato questa discussione, indipendentemente dalle procedure che hanno interessato la Corte costituzionale, siano assenti, non c'è dubbio comunque che il disegno di legge della Giunta regionale succede al disegno di legge di iniziativa

consigliare da parte di quel raggruppamento che ha ritenuto di farsene carico, perchè la persona in causa fa parte di quel partito politico.

Il problema è di comprendere, di fronte a questa materia delicata, ma sempre più estesa e seguita anche sul piano europeo, le caratteristiche del momento, in cui è sorta la questione.

Personalmente capisco la logica, ma faccio sempre una certa distinzione fra attivo e passivo, anche se poi vediamo che sono filoni paralleli, perchè l'esperienza ci dice che tu puoi non essere elettore ma essere eletto, normalmente è così, anche se il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto, che qualche volta questo elettorato passivo si esprime sulla base di un mandato, però sul piano pratico sappiamo che rientra nel novero di operazioni politiche che possono attecchire, come possono scemare nel tempo. C'è anche una sorta di paradosso sul piano teorico e discorsivo del diritto, però mi metto sempre nei panni di un nostro concittadino che candida per il comune di Messina, e voglio capire che cosa possa dire e fare nel comune di Messina, ancorchè suffragato dal consenso elettorale ecc. Questo per dire quanto volte questo può mettere in luce aspetti non positivi.

E' il concetto di residenza che oggi tende a prevalere, non tanto e non solo sulla disciplina nostra, sul piano regionale, provinciale e nazionale, contrariamente a quanto succede in Europa, dove sempre di più i flussi migratori, che toccano anche cittadini dello Stato italiano, sono coinvolti soprattutto a livello di amministrazioni locali, anche in mandati elettivi per concorrere al governo di queste amministrazioni. Sono cittadini del nostro Stato, che votano certamente per le elezioni politiche europee, regionali e comunali, sono da anni residenti in una determinata località e in qualche caso vediamo che possono addirittura concorrere nell'essere elettori ed eletti presso quelle amministrazioni.

Perchè tende a prevalere sempre di più il concetto di residenza? Perchè un cittadino è legato in quella realtà, in quella realtà opera, vuole concorrere a cambiare, come ritiene opportuno, determinate cose, esplica anche dei doveri attraverso il lavoro e la contribuzione erariale, fiscale ecc., di conseguenza un più pieno esplicitamento di questa presenza quotidiana non può che essere estesa anche alla possibilità di concorrere alla formazione del governo e della cosa pubblica, come elettore ed eleggibile.

Di conseguenza, questo prevalere dell'elemento della residenza credo sia stato anche il dato ispiratore, dobbiamo anche cercare, soprattutto con le motivazioni, di cogliere il senso del pronunciamento

della Corte costituzionale, la quale certamente avrà tenuto presente il dato rappresentato dallo Statuto e dalla disciplina vigente, ma avrà anche considerato queste dinamiche, queste tendenze, altrimenti non si comprende quel tipo di pronunciamento, che ci obbliga a modificare la nostra legislazione regionale, anche se a suffragio di questo c'è una norma di attuazione formalmente ancora non operante, ma comunque interviene nel toccare quella parte della cosiddetta interruzione consecutiva. Questo è il concetto.

Allora si accetta un doppio livello di limite nel concetto di residenza, quello regionale che può avere quelle considerazioni che prima si dicevano, come mai si è agganciato al territorio della Provincia autonoma di Trento quando il presupposto era prevalentemente in Provincia di Bolzano, ma passi. Noi abbiamo questo doppio livello, doppio filtro per cui il cittadino è elettore eleggibile, in quanto ha questi quattro anni di residenza nella regione e i due nella provincia di Bolzano. Senonchè, come si possono esprimere questi due anni, anche in frazioni, adesso capisco che si possono prendere come pietre di paragone i casi limite ed il caso in questione va considerato tale, perchè un cittadino, non certo per diletto, può cambiare residenza ad ogni piè sospinto, ma non c'è dubbio che è stato messo in discussione il fatto che uno può anche mobilitarsi all'interno della regione, l'importante è che non vada fuori del territorio regionale e che comunque superi l'asticella dei due anni nella provincia di Bolzano. Superati questi due livelli, due nella provincia, quattro complessivamente nella regione, non ci dovrebbero essere vincoli ulteriori. Se noi leggiamo la sentenza della Corte costituzionale questa afferma che non posso perdere dei diritti solo per il pendolarismo che comunque non mi ha fatto uscire da questi due livelli regionali e provinciali.

Personalmente sono rimasto abbastanza perplesso e stupito quando stamattina abbiamo ricevuto l'emendamento all'art. 1, che è decisamente peggiorativo, perchè? Questo tende ad introdurre per la finestra quanto è stato cacciato dalla porta con la sentenza costituzionale. Perchè si reintroduce il discorso del prevalere? Se esiste l'obbligo di superare il limite dei due anni, che conta se sono due anni e un giorno o due anni e dieci mesi, l'importante è superare i due anni compiuti all'interno della provincia di Bolzano e complessivamente quattro anni all'interno della regione, non c'è dubbio.

Perchè dunque il discorso del prevalere quando qui si parla del maggior periodo di residenza, non posso accettare questo, egregi

collegi, vi è una contraddizione, si elimina "l'ininterrottamente", ma ritorna un surrogato, rappresentato dal fatto che deve prevalere. No, il prevalere non esiste più, tanto è vero che esistono i frazionamenti e questi devono superare i due anni, purchè non si sconfini dalla regione. Per cui posso avere un periodo inferiore nella Provincia autonoma di Bolzano, ma comunque superiore ai due anni, di sicuro avrò superato i quattro anni all'interno del territorio regionale, dunque devo essere in grado di poter candidare anche nella Provincia autonoma di Bolzano. Questo è il punto di fondo.

Ho l'impressione che in sostanza si voglia attuare una sorta di meccanismo che dà una chiave limitativa e riduttiva di interpretazione della sentenza della Corte costituzionale, che corre il rischio di farci inciampare, rispetto alla chiave di lettura, non solo nella sentenza della Corte costituzionale, ma anche nella emananda norma di attuazione e di infirmare il principio, che prima venivo a ricordare, che è la moderna dinamica, rispetto alla potestà di esercitare dei diritti che la società stessa oggi mette a disposizione dei cittadini.

Questo è in contraddizione non solo con questi elementi che ho cercato di riassumere, ma con quel dato di fondo che sta a monte e che è la clausola di salvaguardia, affinché non ci siano queste immissioni, abbastanza strumentali, tese ad alterare alla vigilia di scadenze elettorali il dato elettorale medesimo. Questo lo reputo non più possibile. Cioè questa forma di ipergaranzia non la reputo più possibile, perchè sono profondamente modificati, vuoi il quadro politico generale, vuoi una realtà istituzionale, soprattutto perchè la prospettiva è profondamente diversa. Vorrei capire da che cosa possono essere dettate delle fluttuazioni consistenti di cittadini, posti questi vincoli dei due, rispettivamente quattro anni provinciali e regionali, per esprimere l'elettorato attivo e rispettivamente passivo.

Non ci sono più quelle correnti migratorie artificiali che possono andare a cogliere fini diversi che non siano quelli di una spontanea fluttuazione delle attività, soprattutto dettate da motivi di lavoro, per cui, se oggi va rivista una chiave di lettura anche di questa situazione, che non oso definire molto consolidata, è sbagliato continuare ad insistere su questo punto nel 1988, in questa fase della vicenda autonomistica di conclusione di iter normativi e di pieno dispiegamento dello strumento autonomistico, fase in cui il complesso dell'impianto non è più da leggersi come quando lo stesso fu elaborato e messo in atto.

Per cui credo sia anche contraddittorio questo tipo di

formulazione rispetto ad un dovere, da parte nostra, di adeguare la legislazione al pronunciamento della Corte costituzionale, oltre queste considerazioni politiche di fondo che mi sono permesso di porre alla vostra attenzione.

Che poi, come elemento più tangibile, al di là delle questioni di dottrina giuridica e legislativa dei pronunciamenti e degli adeguamenti delle normative, vi possa essere anche la messa in discussione di un'assemblea comunale, quale quella del comune di Bolzano, ci possono essere tutti quei meccanismi e quei condizionamenti che prima il cons. Langer ricordava, non dipende da noi evidentemente un pronunciamento, salvo qualche considerazione se è corretto, opportuno o inopportuno, resta il dato di fatto che intanto c'è una ragione riconosciuta e se viene messa in discussione questa assemblea comunale, vi sarà un motivo ancora più vistoso.

Assessore a Beccara, di fronte a questi riconoscimenti, uno sicuro, l'altro eventuale, dico che la proposta legislativa, soprattutto attraverso l'emendamento all'art. 1, è inadeguata e per alcuni aspetti elusiva del pronunciamento della Corte costituzionale. Noi rimettiamo in discussione di fatto o in parte consistente quello che è stato tutto il contenzioso che si è messo in moto.

Per cui non solo non possiamo accettare questo emendamento e l'art. 1, mentre mi pare che per la parte relativa ad una maggiore e più opportuna messa a fuoco di livelli di incompatibilità possiamo essere tendenzialmente favorevoli, ma credo che non possiamo smentire questo doppio livello individuato in due esclusivi limiti, il limite per noi deve essere quello dei quattro anni in regione e dei due anni consumati all'interno di una delle due province, in questo caso quella di Bolzano, l'importante è che uno abbia superato queste asticelle limite, nulla di più e nulla di diverso.

Ripeto e concludo, se altri vincoli, catenacci noi dovessimo porre, non solo si andrebbe in linea di contraddizione con tutte quelle dinamiche che prima mi sono permesso di ricordare, presenti soprattutto in alcuni paesi europei, senz'altro dove sono presenti consistenti masse di emigrazione, ma ci contraddiremmo anche con una evoluzione che non possiamo far finta che non ci sia. Sicchè incominciamo anche ad abbassare dei livelli di guardia, tali li possiamo definire per come sono stati realizzati, concepiti e per i motivi che li hanno sostenuti, quando questa guardia non è più necessaria, non ci sono più quelle condizioni, per cui non diamo più delle chiavi di lettura, che sono così restrittive, ad alcune libertà fondamentali e teniamo conto nel corso

della storia del nostro paese e dell'Europa quante battaglie sono state fatte per consentire ai cittadini di esprimere la loro volontà politica attraverso la partecipazione alle forme elettive.

Ricordiamo quanto si è battagliato nel nostro paese ancora sul finire del secolo scorso, non dimentichiamoci le limitazioni anche in questo Stato, più o meno liberale, che esistevano nei confronti di chi non aveva determinati titoli di studio, nei confronti delle donne, e nel momento in cui queste realtà sono state consolidate ed in certi paesi dove la libertà e la democrazia non sono di casa, ancora non esistono forme di questo genere, ma è uno dei modi per insistere, affinché un processo democratico si affermi. Per cui no a forme di limitazione, no a forme di veto, no a surrogati che nel recepire in apparenza la disposizione della Corte costituzionale reintroducono elementi che la vanificano.

Rimane più pulita e più corretta la formulazione dell'art. 1 così come licenziato dalla Commissione legislativa, che non con l'emendamento qui presentato. E' una questione di diritto, non certo di grande portata economica e sociale, però proprio per la delicatezza e il diritto non possiamo condividere questa soluzione.

PRASIDENT: Wer möchte sich im Rahmen der Generaldebatte noch zu Wort melden? Niemand. Somit erteile ich der Regionalregierung das Wort zur Replik.

Assessor a Beccara, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Chi altri chiede la parola in sede di discussione generale? Nessuno. Passo la parola alla Giunta regionale per la replica.

Assessore a Beccara, a Lei la parola.

a BECCARA: Dobbiamo capirci su alcuni punti fondamentali. Una sentenza della Corte costituzionale ha cassato un articolo della nostra legge regionale, affermando: quell'articolo laddove prevede che il periodo di residenza in provincia di Bolzano è ininterrotto non va bene, perchè lo Statuto parla di residenza in regione, parla di residenza in provincia, ma non parla di ininterrotto, quindi cancellatelo. Contemporaneamente dice che è da cancellarsi anche la norma di attuazione, il D.P.R. n. 50 ecc.

Il secondo quesito che noi ci poniamo è questo. In presenza di una norma di attuazione di un certo tipo, in cui si afferma, che per essere elettori in un comune della provincia di Bolzano si deve vantare

la residenza da almeno 4 anni in regione e che il periodo di residenza in un comune della provincia di Bolzano, anche se frammentato, sia prevalente, rispetto a quello in provincia di Trento, cosa deve fare il legislatore regionale in presenza di una norma di attuazione di questo tipo, di cui ora dò lettura: "Sono elettori dei consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, abbiano maturato alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la ininterrotta residenza quadriennale nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige - quindi ecco la prima asticella, quattro anni in Regione - sempre che il periodo di residenza anche non continuativo - ecco la novità rispetto alla norma di attuazione precedente - in detta provincia sia superiore a quello maturato in provincia di Trento", quindi la seconda asticella, collega D'Ambrosio, è questa, due anni e un giorno o anche un'ora, o un minuto e dall'altra parte due anni meno un giorno o meno un'ora o meno un minuto.

Voi potete porvi questo problema: caro assessore, fin tanto che la norma di attuazione non viene pubblicata come D.P.R. sulla Gazzetta Ufficiale, tu devi comportarti come non esistesse e allora a questo punto, se voi mi chiedete questo, posso anche accettarlo, sospendo il disegno disegno di legge fin tanto che la norma di attuazione non diventa tale. Ma una volta che la norma di attuazione è diventata un D.P.R., posso io discostarmi anche leggermente dalla norma di attuazione? Leggermente nel senso che secondo il cons. D'Ambrosio dovrei dire due anni e due anni, mi pare di aver capito così, perchè altrimenti non so...

(Interruzione)

a BECCARA: E' quanto io faccio, è quanto dici tu, il mio emendamento dice esattamente questo, siamo perfettamente d'accordo col tuo intervento perchè afferma questo. Diverso è il discorso per quanto riguarda l'elettorato passivo. Qui il discorso è totalmente aperto, c'è una norma della nostra legge regionale, mi pare sia l'art. 16, il quale dice che quello che vale per l'elettorato attivo vale anche per l'elettorato passivo. Questo è un problema totalmente aperto, ma sul quale io non ho detto una parola e non intendo dirla, perchè il significato del disegno di legge è uno solo: recepire la sentenza della Corte costituzionale, predisponendo una norma della nostra legge regionale che sia peraltro in sintonia con la norma di attuazione, che

non è stata ancora pubblicata.

Se volete che io sospenda questo disegno di legge fin tanto che non sarà emanata la norma di attuazione per me va bene, aspetteremo quindici giorni, un mese, le elezioni comunali sono nel 1990, quindi abbiamo tempo. La norma di attuazione è stata approvata dal Governo, sia chiaro, ho anche la relazione dove si dice che tutti erano d'accordo, ma questo è un altro discorso. Dopo di che, se voi volete entrare nel merito e dire queste sono cose superate, cosa sono questi limiti ecc., è un altro discorso ancora.

Pertanto difendo fino in fondo il disegno di legge, lo chiamo così, che la Giunta ha presentato perchè ha l'unico scopo di recepire quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 42 dell'11 febbraio 1987 ha detto e di modificare la normativa in sintonia con la nuova norma di attuazione.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte....

PRESIDENTE: Veniamo ora alla votazione sul passaggio alla discussione articolata...

(Unterbrechung - interruzione)

LANGER: Ich bitte um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

(Chiedo la verifica del numero legale)

(Unterbrechung - interruzione)

PRASIDENT: ...Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Ergebnis der Abstimmung: Es sind nur 32 Abgeordnete im Saale. Die Sitzung ist somit unterbrochen und findet ihre Fortsetzung um 14.30 Uhr mit Wiederholung dieser Abstimmung. Ich mache die Parteien aufmerksam, daß somit in der kommenden Woche am Donnerstag, wenn die Abstimmung fehlgeht, gemäß Geschäftsordnung Sitzung sein muß, obwohl sehr viele Verpflichtungen ins Haus stehen. Ich mache aufmerksam, daß die Parteien sich umtun mögen, die Abstimmung sicherzustellen.

Die Sitzung ist für den vormittägigen Teil geschlossen.

PRESIDENTE: ...Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

Esito della votazione: sono presenti in aula solamente 32 Consiglieri. La seduta è sospesa. Riprenderemo alle ore 14.30 con la ripetizione della votazione. Faccio presente ai partiti che se verrà nuovamente a mancare il numero legale dovremo indire una seduta consiliare, a termini di Regolamento, per giovedì prossimo, anche se molti Consiglieri sono impegnati. Prego i partiti di fare il possibile per garantire che la votazione venga effettuata.

La seduta antimeridiana è conclusa.

(Ore 12.24)

(Ore 14.34)

PRASIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vicepresidente):(fa l'appello nominale)
(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRASIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. In Fortsetzung unserer Arbeiten vom Vormittag kommen wir zur Wiederholung der Abstimmung über den Übergang zur Sachdebatte. Zur Behandlung steht der Gesetzentwurf Nr. 60 an. Wer für den Übergang zur Sachdebatte ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Es sind zur Zeit 22 Abgeordnete anwesend. Nachdem angenommen werden kann, daß heute die Beschlußfähigkeit nicht mehr zustande kommt, ersuche ich die Fraktionssprecher, sofort zu einer Besprechung hier im Saale zu verbleiben, um über den nächsten Sitzungstermin zu beraten - zum ersten. Zum zweiten möchte ich die Damen und Herren Abgeordneten auf folgendes aufmerksam machen: Aufgrund wiederholter Schwierigkeiten mit der Abwesenheit von Abgeordneten und somit mit der Beschlußfähigkeit des Regionalrates sehe ich mich veranlaßt, auf die genaue Einhaltung und Durchführung der Bestimmungen des Art. 2 der Geschäftsordnung ganz besonders zu achten und auf die Durchführung Wert zu legen. Ich ersuche die Damen und Herren Abgeordneten sich den Wortlaut des Art. 2 der Geschäftsordnung durchzustudieren und ihn zu beachten. Ich brauche ihn

nicht hier zu verlesen. Zum dritten möchte ich noch mitteilen, wenn bei den kommenden zwei Sitzungen im Juni die Arbeiten weiterhin so schleppend vorangehen, sehe ich mich veranlaßt, einen weiteren Sitzungstag einzuschieben, und der kann kein anderer sein als der Freitag.

Damit ist die heutige Sitzung geschlossen. Ich ersuche die Fraktionssprecher hier zu bleiben, um die Beratungen über den nächsten Sitzungstag aufzunehmen.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Proseguendo i nostri lavori di stamane ripetiamo la votazione sul passaggio alla discussione articolata. E' in trattazione il disegno di legge n. 60. Chi è favorevole al passaggio alla discussione articolata, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Sono presenti soltanto 22 Consiglieri. Poiché è lecito presumere che quest'oggi non saremo più in grado di raggiungere il numero legale, prego per prima cosa i Capigruppo di voler rimanere qui in aula per concordare il giorno della prossima seduta. Come seconda cosa faccio presente alla signore e ai signori Consiglieri che a causa delle ripetute difficoltà, registrate con le presenze e quindi con il numero legale mi vedo costretto ad osservare ed applicare in maniera precisa le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento. Prego le signore e i signori Consiglieri di volersi ristudiare attentamente ed osservare il contenuto dell'art. 2. Non è necessario che ne dia lettura ora. Per terza cosa comunico che se nelle due prossime sedute di giugno i lavori procederanno ancora con questo ritmo sarò costretto a fissare un secondo giorno di seduta, e non potrà essere altro che il venerdì.

La seduta odierna è tolta. Prego i Capigruppo di rimanere in aula per concordare il giorno della prossima seduta.

(Ore 14.39)